

NOTIZIARIO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA



NUMERO 13 ROMA, 30 SETTEMBRE 1969

Assemblea Generale straordinaria della C.E.I. -Roma, 2-3 settembre 1969

RELAZIONI DELLE CONFERENZE REGIONALI SULLO "SCHEMA" DELLA 1^a ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI

	pag.
	241
Conferenza Episcopale Piemontese, Lombarda e Triveneta	242
Conferenza Episcopale Emiliana e Flaminia	249
Conferenza Episcopale Marchigiana e Abruzzese	252
Conferenza Episcopale Toscana e Umbra	259
Conferenza Episcopale Beneventana	261
Conferenza Episcopale Calabria	266
Conferenza Episcopale Campana	269
Conferenza Episcopale Laziale	271
Conferenza Episcopale Ligure	276
Conferenza Episcopale Pugliese	278
Conferenza Episcopale Salernitano-Lucana	282
Conferenza Episcopale Sarda	290
Conferenza Episcopale Siciliana	295

**Assemblea Generale straordinaria della C.E.I.
Roma, 2 - 3 settembre 1969**

**RELAZIONI DELLE CONFERENZE REGIONALI
SULLO "SCHEMA" DELLA 1^a ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEL SINODO DEI VESCOVI**

Completiamo la pubblicazione degli Atti della predetta Assemblea della C.E.I. (Cfr. "Notiziario" 1969, n. 11 e n. 12), riportando le relazioni delle Conferenze regionali. Esse sono frutto di uno studio collegiale dei Vescovi di gruppi di regioni conciliari o di singole regioni, che ha contribuito all'approfondimento del tema posto all'ordine del giorno del prossimo Sinodo.

Le relazioni vengono riportate nell'ordine in cui sono state lette in Assemblea.

CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE, LOMBARDA E TRIVENETA

I.

Relazione letta da Mons. Albino Luciani, Vescovo di Vittorio Veneto.

I Vescovi del Piemonte, della Lombardia e del Triveneto, accettando sostanzialmente la introduzione dottrinale dello Schema, desiderano mettere in risalto i punti seguenti:

1.- L'idea di comunione e di amore e' qualcosa che deve entrare in primo luogo nella descrizione della Chiesa. Questa, infatti, e' un riflesso della comunione esistente nella Trinita', e' "popolo adunato nell'unita' del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo" (S. CIPRIANO, *De Orat. Domin.*, 23: PL 4;553), e' "in Cristo sacramento dell'intima unione con Dio e dell'unita' di tutto il genere umano" (LG,1) in tale comunione poi con Cristo da potersi chiamare addirittura, anch'essa, Cristo. Inoltre, le sue sorti sono strettamente legate all'Eucarestia, Sacramento dell'unione, Sacramento che "fa la Chiesa", perche' e' per esso che "pur essendo molti, formiamo un solo Corpo" (8 Cor.10,17). Grazie a questa comunione ognuno deve sentirsi amato da Dio e da tutti i fedeli, devono svilupparsi le iniziative esterne di carita' gia' nella Chiesa primitiva chiamate "segno di comunione", devono fiorire i segni di cordialita' in uso tra fratelli e amici.

Cio' non impedisce la diversita' dei compiti e degli uffici, perche', mentre unifica, lo Spirito Santo unifica proprio "con diversi doni gerarchici e carismatici" (LG,4), procurando che nella comunione ogni membro abbia un suo valore da esprimere, una sua "parte" da eseguire: di maestro o di fedele; di pastore locale o di pastore dei pastori.

2.- Il Collegio dei Vescovi e' pure una comunione, in cui la carita' deve primeggiare e animare ogni rapporto. Esso, insieme ai ministeri che presta, e' un dono di Cristo alla Chiesa e per la Chiesa. La stessa autorita' di cui e' carico, e' un dono soprannaturale, non paragonabile ad alcuna autorita' umana, perche' scaturisce da un Sacramento e chi la esercita deve ricordare che, nell'esercitarla, fa le veci di Cristo con lo stesso spirito di servizio, che Cristo ha amato e raccomandato e con la stessa sete salvifica, che tutto Lo ha investito.

3.- Nel Collegio - eccettuati i doni e le funzioni straordinarie proprie degli Apostoli come fondatori della Chiesa - i Vescovi stanno al Papa come gli Apostoli a Pietro: a un Pietro, s'intende, preposto agli altri come Vicario di Cristo e costituito principio e fondamento perpetuo e visibile dell'unita' della Chiesa (cfr. LG.18).

4.- La dottrina della Collegialita' episcopale esposta nel Vaticano II e' continuazione e complemento della dottrina sul Primato definita dal Vaticano I. Lo afferma esplicitamente la LG (18). Di conseguenza la Collegialita' Episcopale dev'essere interpretata alla luce del Primato pontificio, la cui dottrina deve restare intatta nel senso inteso dal Vaticano I.

L'autorita' piena e suprema nella Chiesa puo' pertanto essere esercitata sia dal Papa da solo che dal Collegio episcopale unito al Papa. Quando agisce da solo, il Papa agisce primazialmente con autorita' personale, libera e non condizionata dalla volonta' dei Vescovi.

Quando col Papa decide il Collegio, la decisione dalla collegialita' non attinge maggior forza e l'adesione del Papa le e' necessaria, non potendo l'Episcopato agire legittimamente senza o contro la volonta' del suo Capo.

5.- A costruire la comunione episcopale concorrono efficacemente sia il potere primaziale del Papa (LG,22), sia la consacrazione episcopale e l'azione dello Spirito Santo. In forza della consacrazione i Vescovi vengono tutti trasformati ontologicamente, configurati in modo particolarissimo a Cristo maestro, sommo sacerdote e pastore, (LG,21), sicche' risultano uniti tra loro e col Papa da un legame, che trascende qualsiasi semplice affetto fraterno. Quanto allo Spirito Santo, Egli "continuamente consolida la struttura organica e la concordia" (LG,22) della Chiesa, conducendo questa "alla perfetta unione col suo Sposo" (LG,44).

6.- Lasciandosi guidare da queste realta' soprannaturali, misteriose ma reali, da una parte i Vescovi devono far convergere le Chiese locali, con le loro legittime diversita' disciplinari e liturgiche, verso il centro della Chiesa perche' siano sicuramente in comunione con tutte le altre Chiese (cfr. LG,18); dall'altra, pur evitando di esigere dalle Chiese locali una standardizzata uniformita' (conscio che "il popolo di Dio favorisce ed accoglie tutta la dovizia di capacita' ed di consuetudini dei popoli, in quanto sono buone, e, accogliendole, le purifica, le consolida ed eleva", LG,13), il Papa deve esercitare con amorosa fermezza il suo potere primaziale. Questa fermezza e' richiesta per il bene delle stesse legittime diversita' che, senza di essa, diventerebbero presto fonte di divisione e di confusione, con la rottura dell'unita' delle Chiese sorelle e dell'intero popolo di Dio.

7.- Dice infatti il Concilio: "il Collegio, in quanto composto di molti, esprime la varietta' e l'universalita' del Popolo di Dio, in quanto poi e' raccolto sotto un solo Capo, significa l'unita' del gregge di Cristo" (LG,22). In altre parole: sia il Papa che i Vescovi devono realizzare l'unita' e la cattolicita' della Chiesa. Ma il Papa ha particolarmente il compito e il dono di esprimere e di curare la indivisibile e irrinunciabile unita' della Chiesa nella fedelta' alla tradizione apostolica; i Vescovi, invece, (per il loro dovere di annunciare il Vangelo a tutte le genti, nella varietta' concreta delle loro caratteristiche), senza scapito dell'unita', esprimono ed attuano particolarmente la cattolicita' ossia il rinnovato e incessante incarnarsi della Chiesa nelle varie situazioni di tempo, di luogo e di civilta'.

8.- Come sopra accennato, l'azione dello Spirito Santo accende e mantiene in ciascun Vescovo sensi di altissima fraternita' nei confronti sia del Papa che degli altri Vescovi. Tale azione va assecondata e favorita anche con mezzi umani, promovendo opportunamente maggiore conoscenza tra le persone, frequenti, ben preparati convegni per lo studio dei problemi pastorali e tempestive informazioni su idee e fatti con altri utili scambi, che attuano il servizio, alimentano la carita' e cementano l'unita'. Diligente attenzione, pero', va anche posta affinche' in questi convegni e scambi, oltre i doni elargiti da Dio ai singoli Vescovi, siano valorizzati in modo opportuno e adeguato quelli elargiti alle Chiese, che i Vescovi presiedono, sicche' anche in questa sede, i doni autentici dei fedeli siano "scoperti con senso di fede...ammessi con gioia e fomentati con diligenza"(PO,9).

9.- Sia il Papa che il Collegio episcopale sono di diritto divino organi permanenti della Chiesa. Mentre, però, il Papa esercita sempre e liberamente la sua suprema autorità di Vicario di Cristo, il Collegio la esercita solo quando il Papa consente. Nel dare questo consenso e nel promuovere e favorire forme di collegialità minore o morale, il Papa deve prendere per criterio la salvezza delle anime. E alla luce del bene delle anime certo inteso dal Papa amiamo vedere il Suo desiderio, più volte manifestato, di un "mutuo aiuto", di "una migliore cooperazione", di "più profondi contatti" (Discorso ai Prelati della Curia Romana, 23.12.1968) tra Sommo Pontefice ed Episcopato. Il desiderio del Papa s'incontra col nostro e il secondo relatore delle nostre tre Conferenze lo specificherà nei dettagli.

II.

Relazione letta da Mons. Luigi Bongianino, Amministratore Apostolico di Alba.

Le Conferenze regionali della Lombardia, del Piemonte e Triveneto, accettando sostanzialmente quanto esposto nella *Pars secunda* dello Schema, si permettono di manifestare le seguenti osservazioni e suggerimenti, circa la *sectio secunda* (pag.19 e ss.).

Circa il n. 1 "De aptioribus formis intimae necessitudinis et appositae cooperationis inter Episcoporum Conferentias et Romanum Pontificem".

1.- pag.20, 1° capoverso: "...libertatem Episcoporum in exercitio suae iurisdictionis...".

Sarebbe forse il caso di esaminare il problema del valore delle decisioni delle Conferenze Episcopali, nel senso che la Santa Sede potrebbe con mandato speciale, emanato o Motu Proprio o dietro richiesta delle stesse Conferenze Episcopali, attribuire forza obbligatoria alle decisioni delle medesime. Tale mandato peculiare potrebbe venire concesso volta per volta oppure *semel pro semper*, annettendolo ad alcune materie (liturgia ad esempio) o introducendolo negli Statuti delle Conferenze Episcopali.

A proposito di Statuti delle Conferenze Episcopali si auspica che, nella riforma del CJC, sia inserita una vera e propria codificazione delle Conferenze Episcopali, con annesso regolamento giuridico che fissi in maniera uniforme per tutta la Chiesa le strutture essenziali, consentendo al tempo stesso possibilità ed elasticità di determinazioni particolari, variabili da nazione a nazione.

Prima di proporre modifiche ed estensione dei poteri delle Conferenze Episcopali, essendo le medesime in periodo di rodaggio post-conciliare, appare prudente esaminare, alla luce dell'esperienza di questi anni, l'efficienza operativa delle Conferenze Episcopali, le difficoltà riscontrate, l'attuazione più o meno fedele dei disposti conciliari, le deficienze e i mezzi e metodi per superarle.

2.- pag.20, 3° capoverso: "...elucere debet Conferentiarum strictior coniunctio cum Supremo Pastore...".

Oltre alla "fides et communio" si potrebbe opportunamente ricordare che, secondo la *Lumen Gentium* n.23, i rapporti fra Santa Sede e Conferenze Episcopali dovrebbero essere improntati all'*affectus collegialis*. "Le Conferenze Episcopali possono oggi portare un molteplici e fecondo contributo acciò che l'affetto collegiale porti a concrete applicazioni". Il termine conciliare *affectus collegialis* potrebbe tradursi in pratica con "mentalità o spirito collegiale" intendendo per esso quel complesso unitario di giudizi-sentimenti-comportamenti, che forma la comunione operativa dei Vescovi col Papa e fra di loro. Tale spirito ha bisogno di una continua educazione, perché non poche ne' piccole sono le difficoltà da superare per un vero e pieno esercizio della collegialità. Le due colonne della Chiesa sono il Primato Apostolico e la *communio* col Papa: le Conferenze Episcopali debbono esserne come i difensori e propugnatori nati.

3.- pag.21, ultimo capoverso: "... Supremus Ecclesiae Pastor... Episcoporum sententias exquirere velit...".

Non sarebbe conveniente fare un cenno all'opportunità doverosa di mantenere il riserbo e il segreto circa tali consultazioni, ricercandone i mezzi più opportuni?

4.- pag.21-22, primo capoverso: "Episcopi... debitum praestent obsequium sententiae ab ipso Summo Pontifice declaratae".

Le Conferenze Episcopali non possono soltanto pretendere e chiedere alla Santa Sede ma debbono anche dare: dare soprattutto la propria adesione, sincera e cordiale, agli atti magisteriali per salvaguardare le colonne della Chiesa (Primato, collegialità e comunione). La collegialità è espressione di comunione; la corresponsabilità nel governo pastorale è esercizio di collegialità, nei limiti e secondo le esigenze intrinseche della comunione ecclesiale. L'unità della Chiesa deve prevalere sulle opinioni personali, quando si tratta di problemi gravi sui quali il Papa si pronuncia, in virtù del suo magistero. Prima dell'emanazione di un documento si possono e debbono fare tutte le osservazioni; ma, promulgato che sia, occorre accoglierlo e aderirvi, anche nel caso che la scelta che il Papa ha dovuto pur fare non concordi con le idee personali.

Questo è problema disciplinare ma anche dogmatico. Le Conferenze Episcopali hanno il dovere di difendere l'unità con la Santa Sede. Il Concilio (*Lumen Gentium*, n.23) ricorda che: "Il Romano Pontefice, quale Successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei Vescovi sia della massa dei fedeli. I singoli Vescovi, invece, sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari... Perciò i singoli Vescovi rappresentano la propria Chiesa, e tutti insieme col Papa rappresentano tutta la Chiesa in un vincolo di pace, di amore e di unità".

La sede più qualificata per i singoli Vescovi di mostrarsi "visibile fondamento di unità della Chiesa" è quella delle Conferenze Episcopali, le quali dovrebbero essere il reale "solidus vigor" della Santa Sede in ogni nazione.

5.- pag.22, 2° capoverso: "... Convenit ut Episcoporum Conferentias ante edendam declarationem de re gravi, Apostolicae Sedis mentem opportuno tempore explorent".

Sarebbe bene precisare meglio l'espressione *de re gravi* alquanto generica. Qualcuno solleva riserve circa questa norma.

Quanto alle Rappresentanze Pontificie il Vaticano II ne ha riconosciuto la validità. Paolo VI, col recente Motu Proprio *Sollicitudo...* ne ha più esattamente delineato l'ufficio, secondo il postulato conciliare (*Christus Dominus*, 9). Dal 1965 ad oggi, non si vedono motivi validi per contestare l'ufficio e attività dei Rappresentanti Pontifici.

Circa il n. 2 "De astringendis vinculis inter Episcoporum Conferentias et varia Romanae Curiae Dicasteria".

Non inopportuno sarebbe premettere qualche osservazione, peraltro ovvia, richiamandosi al n. 9 del Decreto *Christus Dominus*: nessun Vescovo può fare a meno della Curia, ancora meno il Sommo Pontefice.

Inoltre, per quanto vasto possa essere il decentramento effettuabile, la Santa Sede non può rinunciare alla sua funzione di centro direttivo della Chiesa, a maggior ragione in questi tempi in cui il mondo sente l'urgente necessità di organismi internazionali su premi. Né il Sinodo né le Conferenze Episcopali rendono superflua e meno utile l'azione della Curia Romana.

In qualsiasi organizzazione umana possono riscontrarsi imperfezioni e difetti. Non per questo si può mutare, in caso, il fondamento giuridico dei rapporti fra Curia Romana e Conferenze Episcopali.

Inoltre Paolo VI, con la Costituzione *Regimini Ecclesiae* e col Decreto *Comperto sane*, ha proceduto ad una ulteriore riforma della sua Curia, secondo le indicazioni del Vaticano II. È troppo presto per esprimere un giudizio valido circa l'efficacia e funzionalità della riforma, in particolare per quanto riguarda la Segreteria di Stato, che costituisce la novità più rilevante a causa delle ampie attribuzioni ad essa riservate.

Si potrebbe suggerire che siano attuate fedelmente le disposizioni della Costituzione *Regimini Ecclesiae* in ordine soprattutto al disbrigo sollecito delle pratiche e tempestività nel rispondere ai Vescovi; fors'anche che, possibilmente si eviti l'ingerenza dei membri della Curia negli affari delle proprie nazioni, per ovvii motivi.

Fra i membri dei Dicasteri Romani si rileva una maggioranza dei Cardinali di Curia, mentre i Vescovi residenziali, nel numero di 7, sono una esigua minoranza.

Non sarebbe auspicabile un aumento di questi ultimi, da scegliersi preferibilmente fra i Vescovi di Diocesi meno grandi e pertanto più disponibili? Ovviamente, saranno le Conferenze Episcopali a segnalarli al Sommo Pontefice.

Ci si potrebbe anche domandare perché non siano stati scelti fra i Vescovi residenziali alcuni membri consultori in seno alla Segreteria di Stato e al Consiglio per gli Affari Pubblici della Chiesa. Il n. 5 par. 1° della *Regimini Ecclesiae*, infatti, stabilisce che "in ogni Dicastero (= Congregazioni ed Uffici) vi sono consultori di tutto il mondo".

Circa il n. 3 "De Episcoporum Synodo uti vinculo efficacioris coniunctionis inter Episcoporum Conferentias et Sanctam Sedem fovendam".

1.- pag. 25, primo capoverso. A proposito degli *optata* di alcune Conferenze Episcopali si fa presente che:

a) Non appare opportuna la differenza fra "assemblea generale" e "assemblea straordinaria";

b) Il Sinodo sia convocato periodicamente, ad es. una volta l'anno;

c) Le Conferenze Episcopali possano proporre o suggerire argomenti da trattare nel Sinodo;

d) Si faccia ricorso ai periti soltanto nella fase preparatoria del Sinodo, fermo restando l'obbligo del dovuto riserbo e segreto; qualcuno preferirebbe che anche durante il Sinodo i Padri se ne possano servire;

e) Quanto al valore deliberativo delle decisioni sinodali ci si attenga al n. II degli Statuti:

f) Il Sinodo, oltre all'assemblea ordinaria annuale, possa convocarsi in assemblea straordinaria;

g) Il Segretario del Sinodo continui a godere dei poteri contemplati dagli Statuti (n. XII), senza ampliamenti.

N o t a

Circa gli Statuti del Sinodo stabiliti dal Motu Proprio *Apostolica Sollicitudo* del 7.XII.1965 si rileva:

1.- La disposizione del n. I d) appare superflua e non del tutto esatta, atteso quanto e' detto alla lettera c) dello stesso numero e al n. XI.

Sarebbe forse meglio semplicemente stabilire che: "Il Sinodo svolgera' il suo compito, secondo le disposizioni del Sommo Pontefice".

2.- N.II degli Statuti. Sembra superflua la distinzione fra "finalita' generali" e "finalita' speciali e immediate". Sono termini assai generici e impropri. Appare sufficiente e chiaro il principio generale sancito nello stesso numero: "Il Sinodo per natura sua ha il compito di informare e prestare consiglio".

3.- N. IV degli Statuti.

Alquanto artificiosa risulta l'istituzione di due assemblee sinodali con numero diverso di membri, quasi si avessero due tipi di "Sinodo di Vescovi". Parrebbe piu' logica l'istituzione del Sinodo, con possibilita' di convocazione in assemblea "ordinaria" ogni anno, e "straordinaria" per motivi particolari.

A meno che si preferisca l'istituzione di una specie di "Sinodo ristretto".

4.- N. IX degli Statuti.

Si potrebbe esortare le Conferenze Episcopali che, nella scelta dei membri sinodali, si attenessero, oltre al criterio della "scienza e prudenza", anche a quello di una certa qual rotazione fra i membri.

5.- N. XII degli Statuti.

Parrebbe da preferirsi l'espressione "Segretario permanente" a quella di "Segretario *perpetuo*".

III.

Relazione letta da Mons. Antonio Angioni, Vescovo di Pavia.

I Vescovi del Piemonte, della Lombardia e del Triveneto condividono quanto è proposto nello Schema di discussione per il Sinodo, al cap. III, per la collaborazione più intensa fra le diverse Conferenze territoriali.

1.- Lo accettano come conseguenza necessaria e logica di quella "sollecitudine" che "i singoli Vescovi, per istituzione e precetto divino, sono tenuti ad avere per tutta la Chiesa, sebbene non sia esercitata con atti di giurisdizione" (LG. III, 23), sollecitudine tanto efficacemente sottolineata dal Pontefice Pio XII nell'Enc. *Fidei donum*.

2.- Tale sollecitudine viene vissuta praticamente nel promuovere e difendere l'unità della fede, la disciplina comune, l'educazione delle anime all'amore di tutto il Corpo e di tutte le membra del Corpo mistico, e quindi allo spirito missionario da inculcare in tutte le anime, perché la fede cresca (cfr. LG. III, 23).

3.- "Reggendo bene la propria Chiesa, come porzione della Chiesa universale (i Vescovi) contribuiscono essi stessi efficacemente al bene di tutto il Corpo mistico che è pure il Corpo della Chiesa."

"Questa varietà di Chiese locali dimostra con maggior evidenza la cattolicità della Chiesa indivisa"; il testo conciliare mette però una condizione: a patto che "agiscano insieme" (LG. III, 23).

4.- Perciò i Vescovi del Piemonte, della Lombardia e del Triveneto auspicano che quanto il Decreto *Christus Dominus* e la Lettera Apostolica *Ecclesiae Sanctae* raccomandano e, cioè, che vengano create Conferenze di diverse nazioni, specialmente fra quelle geograficamente confinanti, venga quanto prima attuato.

Piace ugualmente - se questo è il desiderio del Santo Padre - che all'opera dei Segretari delle singole Conferenze si aggiunga l'aiuto e la collaborazione di un Segretariato del Sinodo da costituirsi presso la Santa Sede, con notiziario particolare, e che inoltre possano promuoversi incontri amichevoli fra diversi Presidenti delle Conferenze e altre iniziative del genere, che certamente possono giovare per una mutua conoscenza e collaborazione.

CONFERENZA EPISCOPALE EMILIANA E FLAMINIA

Relazione letta da Mons. Luigi Dardani, Vescovo Ausiliare di Bologna..

I - Fondamenti dottrinali (cfr. Parte I)

1.- Si conviene che il prossimo Sinodo non debba esaurire il suo compito sul piano tecnico, psicologico e giuridico; ma si proponga anche di illuminare l'orizzonte e le relazioni nella Chiesa con una adeguata visione dottrinale.

2.- Si ritiene infatti che non si possa prescindere da questa visione generale, che tocca il problema delle giunture e articolazioni nell'esercizio del ministero gerarchico e i conseguenti rapporti:

Sede Apostolica e Chiesa locale; Sede Apostolica e Conferenze Episcopali; Papa e Collegio Episcopale; relazioni tra Chiese locali; relazioni tra Conferenze Episcopali.

3.- Si crede di individuare i fondamenti della collaborazione in oggetto anzitutto nella *diaconia* del successore di Pietro e in quella di ogni Vescovo nella Chiesa locale; ma anche nella articolazione del Corpo Mistico di Cristo, e nella stessa collegialita'.

Questa infatti potrebbe essere intesa non solo come atto conclusivo di tutto l'Ordine Episcopale, ma anche laboriosa preparazione e collaborazione che precede talvolta l'espressione definitiva dell'Episcopato universale in unione col Romano Pontefice.

4.- Tale sintesi tenga conto dei testi conciliari piu' significativi compresi alcuni meno noti, per esempio *Ad gentes*, n. 22.

Questo documento sembra raggiungere la piu' concreta espressione di armonia nei criteri indicati per attuare la diversita' nell'unita', cosi' che "la vita cristiana sia commisurata al genio e all'indole di ciascuna civiltà". Tale "piano di adattamento" non tocca solo il campo disciplinare, ma si estende persino alla ricerca teologica, perche' "come si verifica nell'economia della Incarnazione, le nuove chiese, che hanno messo radici in Cristo e son costruite sopra il fondamento degli Apostoli, hanno la capacita' meravigliosa di assorbire tutte le ricchezze delle nazioni, che appunto a Cristo sono state assegnate in eredita'". (*Ad gentes*, n. 22).

5.- Si tenga conto inoltre dell'esperienza storica e teologica, che e' molto espressiva in quanto offre l'esempio di forme diverse secondo la diversita' dei tempi e degli ambienti.

6.- Altre indicazioni, specialmente in ordine ad attuazioni pratiche, provengono dall'esigenza del nostro tempo. Esso presenta mutamenti e tendenze che toccano la fisionomia e l'organizzazione della società.

Per la Chiesa, evidentemente, deve rimanere salda la divina istituzione, che risale al disegno stesso di Cristo. Ma è pure evidente la sua sensibilità per i "segni dei tempi" che recano un riflesso anche nella vita stessa della comunità cristiana.

Si pensi all'accentuazione comunitaria e al nuovo stile dell'esercizio dell'autorità e dell'obbedienza.

II - Sede Apostolica e Conferenze Episcopali (cfr. Parte II)

7.- Attese le nuove tendenze e le attuali discussioni nella interpretazione del supremo potere della Chiesa, sarà bene ricordare non solo in teoria ma anche sul terreno pratico delle applicazioni, ambedue le forme di esercizio, quella primaziale e quella collegiale.

Cio' evidentemente ha particolare importanza anche per i pronunciamenti dottrinali e pastorali dei singoli Vescovi e delle Conferenze territoriali.

8.- E d'altra parte ciò non esclude che *in rebus maioris momenti* il Papa rilevi l'opportunità di una previa consultazione, che si potrà effettuare in diverse forme di sua scelta.

9.- Tale consultazione diventa necessaria quando si intenda trattare l'argomento in forma sinodale. In questo caso, appunto perché il Sinodo si celebra con la rappresentanza delle Conferenze territoriali, deve riflettere, sia pure in modo articolato, il pensiero dei Vescovi.

10.- L'attività delle Conferenze territoriali prevede la proposta, la discussione e le conclusioni di temi e di norme che riguardano diversi aspetti della vita ecclesiale. Per il diverso e specifico valore degli argomenti, si rende necessaria una precisazione di competenza.

Altro infatti è l'impegno per la preservazione e lo sviluppo della fede, altro è il campo liturgico, o la collaborazione missionaria, o la riforma di strutture, o le disposizioni disciplinari.

11.- Sembra possibile precisare più chiaramente, almeno nelle grandi linee e nell'ambito di ciascun settore, quanto è riservato alla Santa Sede, quanto è riconosciuto alla competenza delle Conferenze territoriali, e quanto è lasciato alla libera sperimentazione.

Nella complessita' di una evoluzione veloce quanto quella attuale, il dubbio sulle competenze genera confusione anche nei settori piu' delicati, mentre una premessa piu' accurata darebbe luogo a un sano pluralismo senza offendere la comunione universale.

12.- Elemento di particolare rilievo e' la procedura che riguarda l'attivita' delle Conferenze:

a) Le proposte e la discussione dei temi nell'assemblea o per iscritto;

b) le condizioni che riguardano le decisioni normative e l'eventuale appello dei singoli Vescovi;

c) casi previsti di approvazione pontificia;

d) l'atteggiamento dei Vescovi dopo le decisioni comuni.

13.- Allo scopo si assicurare un collegamento piu' efficace e permanente tra le Conferenze Episcopali e la Santa Sede si rende necessario studiare una forma piu' intensa di relazioni e di informazioni tra la Segreteria Generale del Sinodo e le Presidenze delle Conferenze territoriali.

III - Rapporti tra le Conferenze Episcopali (cfr. Parte III)

14.- Nell'ambito delle Conferenze territoriali, per l'estensione del territorio o per il rilevante numero dei Vescovi, si rende necessaria una suddivisione interna di carattere regionale, che spesso coincide con le Province Ecclesiastiche. In tale caso puo' rendersi necessaria una riforma allo scopo di evitare eccessivi frazionamenti, che non possono contribuire alla efficienza dell'attivita' collegiale.

15.- Nell'attuale momento storico sembra necessaria la formazione di aree geografiche con gruppi di Conferenze territoriali omogenee, non tanto in base ad elementi politici, quanto piuttosto su base storica, etnica e culturale. Tale organicita' non e' necessariamente a carattere continentale, pur potendo prevedere la coesione anche di un determinato continente.

16.- Questa formazione di zone piu' ampie dovrebbe essere graduale e di crescente intensita'.

Dapprima e' certamente utile la forma dell'incontro pastorale per uno scambio di idee e la ricerca di elementi comuni; successivamente si potranno prevedere conclusioni pastorali e determinazioni di alcune norme giuridiche, anche se queste ultime non dovranno essere eccessivamente numerose e particolari.

CONFERENZA EPISCOPALE MARCHIGIANA E ABRUZZESE

I.

Relazione letta da Mons. Antonio Jannucci, Vescovo di Penne-Pescara.

Le due conferenze regionali delle Marche e degli Abruzzi, per quanto si riferisce ai principi dottrinali relativi allo schema, hanno posto l'accento sui seguenti punti:

I - Sulla natura del mandato di servizio nella Chiesa i Vescovi proponenti ritengono sia opportuno approfondire nel Sinodo la portata di quel *pari razione*, di cui parla la *Lumen Gentium* al Cap. 3°, n.22, nel senso che l'enunciato che così suona: "Il Romano Pontefice e i Vescovi sono congiunti tra loro e per sempre in fraterna comunione *pari razione*, con cui S. Pietro e gli altri undici formavano un solo Collegio Apostolico" non comprende i poteri straordinari, di cui godevano gli Apostoli, in quanto essi erano legati alla "plantatio Ecclesiae" (testimonianza oculare della risurrezione, carismi della infallibilità personale, della rivelazione, della ispirazione), e, quindi, non trasmissibili, ma si riferisce soltanto ai poteri ordinari, e, quindi, permanente nella Chiesa, a quelli, cioè, dati per dilatare e conservare la Chiesa nel tempo.

Come depositari esclusivi dei poteri straordinari e non trasmissibili gli Apostoli erano uguali tra loro: *ex aequo*, dice S. Paolo agli Efesini (2,20) fondarono la Chiesa. Afferma a riguardo S. TOMMASO (II-II, 33, 4, ad 2:) che "Paolo non avrebbe mai ripreso in tal modo Pietro, se non fosse stato per un aspetto (e cioè per i poteri straordinari) uguale a lui nella difesa della Fede".

Come "primi" depositari dei poteri ordinari e, quindi, trasmissibili gli Apostoli non erano uguali tra loro.

In tal senso, aggiunge S. Tommaso al luogo citato, "Paolo era subordinato a Pietro" e per tale rispetto Paolo sentì il bisogno, dopo tre anni di travaglio apostolico, di venire "Jerosolimam videre Petrum", stare con lui, in visita *ad limina*, per 15 giorni (Gal. 1,18) e di avere da Pietro, assistito collegialmente da alcuni altri Apostoli, "dexteram societatis" (Gal. 2,9).

Questa precisazione contribuisce a fugare le incertezze di alcuni.

Non è più attuale, infatti, rinnovare nella Chiesa il metodo secondo cui gli Apostoli inviarono "Petrum et Joannem Samariam" (Atti 8,14) o, quello di S. Paolo, che "in faciem Petri restitit" (Gal. 2,11): cioè atteneva ai poteri *ex aequo*, cui solo gli Apostoli furono dotati, non i loro successori.

Nel periodo post-apostolico il rapporto Papa-Collegio Episcopale è da porsi sotto altra prospettiva: potere supremo, pieno, universale "in persona Petri" ("seorsim" dice

la *Lumen Gentium*) e potere supremo, pieno, universale "in collegio apostolorum" ("una cum" dice la *Lumen Gentium*), in un rapporto misterioso, da approfondire sempre piu', ma che deve evitare i due estremi: il "primus", che si confonde con i "secundi", concezione cara agli ortodossi e agli anglicani, e il "primus", che sovrasta e quasi appiattisce i "secundi".

Si tratta, invece, del "Caput collegi" e del "Pater", che unifica e vivifica la Chiesa.

II - Circa l'origine del mandato della Chiesa, si desidererebbe che il Sinodo diluisse questo dubbio, qua' e la' affiorante ai nostri giorni: poiche' sia i Pastori delle Chiese locali, che il Pastore della Chiesa universale sono in servizio del gregge per la grandezza piu' preziosa della santita', i medesimi per affinita' di procedura derivano forse anche dal gregge il loro mandato? Per superare questa incertezza domandiamoci: quale struttura il Signore ha voluto dare alla sua Chiesa?

Certamente una struttura singolare, che non trova riscontro univoco con le altre organizzazioni di ordine naturale.

Dovendo, quindi, procedere per via analogica, risulta a sufficienza dal modo di agire del Signore che Egli ha preferito per la sua Chiesa il paradigma della famiglia, piu' che quello di una comune societa'; la *Lumen Gentium* e' chiara al riguardo. Nella famiglia, infatti, sono i padri a generare i figli; nella societa' comune, invece, mai i capi hanno creato i cittadini, anzi, spesso oggi, sono i cittadini ad esprimere i capi.

La famiglia e' fondata su due vincoli: uno primario ed ontologico, quello del sangue; l'altro secondario ed estrinseco, quello giuridico.

La societa' comune, invece, si regge prevalentemente su un solo vincolo, quello estrinseco, quello giuridico.

La famiglia crea i figli; la societa' comune crea i sudditi.

Ora, non vi e' dubbio che Gesu' ha istituito la sua Chiesa piu' in analogia con la famiglia, che con la comune societa'.

Egli per tre anni ha istillato nei dodici quella soprannaturale capacita' di fecondazione, che avrebbe prodotto, poi, nella Chiesa, dalla Pentecoste e per sempre, una ricca generazione di figli.

Di conseguenza, nella Chiesa tra i Pastori e fedeli vi e' il medesimo rapporto che intercorre nella famiglia naturale tra padre e figli, rapporto fondato principalmente su un vincolo ontologico, profondo e duraturo, che nella famiglia naturale e' il sangue, nella Chiesa e' la Grazia.

III - Circa l'esercizio del mandato nella Chiesa, poiche' l'attivita' strettamente collegiale, come afferma la *Lumen Gentium* al N. 22 e come si rileva dalle pagg. 10' e 11 del presente schema, si esercita soltanto quando il Capo del Collegio chiama tutto il Corpo Episcopale ad un'attivita' strettamente collegiale e per interessi dell'intera Chiesa, essa e' necessariamente episodica e, in ogni caso, gode di uno spazio molto piu' ristretto,

rispetto all'*affectus collegialis* e al suo esercizio, che può e deve essere *permanente* nella Chiesa.

I Sinodi Patriarcali, i Concili regionali e provinciali e, oggi specialmente, le Conferenze Episcopali regionali, nazionali e continentali, poiché non rappresentano tutto il Corpo Episcopale e, poiché trattano spesso di temi, che si riferiscono alle sole Chiese locali, per difetto costituzionale non sono abilitate ad esercitare un'attività *stricto collegialis*, ma costituiscono, invece, il "frutto dell'affetto collegiale e della comune sollecitudine dei singoli Vescovi, oltre i confini della propria Chiesa locale".

Spetta al prossimo Sinodo dei Vescovi scrutare i modi e le forme perché l'affetto collegiale venga meglio promosso e consolidato tra Papa e Vescovi e tra Vescovi reciprocamente, e venga dilatato sino ad irradiarsi in tutto il corpo ecclesiale.

Le Conferenze delle Marche e degli Abruzzi, tra le altre forme atte a promuovere lo *affectus collegialis*, vorrebbero che nel prossimo Sinodo si sottolineasse l'esigenza profonda che ogni Vescovo, in vista del bene superiore della Chiesa, nelle scelte pastorali, negli atteggiamenti pubblici di pensiero e di costume, e, in particolare, nell'uso degli strumenti della comunicazione sociale, agisse e operasse in tale linea e misura da apparire evidente la sua appartenenza a un Collegio di fratelli.

I diritti-doveri della "collegialità" esigono che nessun Vescovo venga posto dinanzi al "fatto compiuto" o in condizioni di imbarazzo e di critica dinanzi alla propria Chiesa, e specialmente i Vescovi di maggiore richiamo, siano essi ritenuti progressisti, come tradizionalisti, nel parlare, nello scrivere, e nell'agire non accreditino l'impressione, qualche volta percepita tra il clero e il popolo, che vi siano Chiese "marcianti" e Chiese "frenanti".

In tali linee la dimensione orizzontale e il metodo democratico nella Chiesa verrebbero collocati al loro giusto livello, in un clima di famiglia sempre più autentico.

IV - Circa il grado di sicurezza del mandato nella Chiesa, è necessario approfondire quel "religiosum animi obsequium", di cui parla la *Lumen Gentium* al cap. 3° n. 25, perché venga evidenziata la portata di esso non soltanto in rapporto al magistero definitivo, ma, e specialmente, in relazione al Magistero ordinario e straordinario non definitivo.

Sembra ad alcuni che le dottrine non definitive, anche se espresse in forma solenne, acquistino consistenza e forza vincolante in proporzione della preparazione tecnica del maestro nella Chiesa e del consenso della Chiesa di base.

E' necessario precisare se quel "religiosum animi obsequium" comprenda l'adesione esterna e, perché religioso e perché dell'animo, anche interna, salvo, per i veri competenti convinti del contrario, di esporne le ragioni alla legittima Autorità.

Si tratta di punto vitale e oggi tanto rischioso per la dottrina e la vita della Chiesa.

II. - III.

Relazione letta da Mons., Aurelio Sabattani, Arcivescovo Prelato di Pompei.

- 1.- La 2a parte dello Schema - che pure qui dovrebbe muoversi in un terreno eminentemente pratico - sembra mancare alquanto di concretezza.

E' una carenza notevole, perche' non vi e' forse metodo piu' efficace per disperdere lo spirito del Concilio di quello di mantenerlo in uno stato perennemente aeriforme.

- 2.- La 1a Sezione: "De adiunctis et de opportunitate huius argumenti" stempera l'argomento stesso in ludi preparatori ed una "composizione di luogo", di cui non si vede la necessita'.

Bastava un accenno fugace ai "segni dei tempi", quali sono ivi enumerati, fra cui si poteva includere anche l'esigenza di una pastorale organica, oggi sentita, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale; attesa la facilita' e la potenza dei messi di comunicazione.

- 3.- Fra i "segni dei tempi" si rileva anche la universale accettazione odierna del principio di sussidiarieta'.

Pero' si deve notare che le norme per l'applicazione giusta di tale principio in seno alla Chiesa rappresentano una ricerca, che e' ancora da fare.

E' opportuno, infatti, sapere che di tale principio di sussidiarieta' si e' gia' occupato il 1° Sinodo dei Vescovi (1967) in sede di esame dei principii ispiratori preposti alla revisione del Codice I.C., approvando con 128 *placet* una mozione ("De applicando principio subsidiarietatis in Ecclesia"), in cui molti dubbi ed eccezioni sono proposti per l'attuazione piena del principio medesimo.

Sarebbe ben auspicabile che il prossimo Sinodo potesse darci sicure norme a tale proposito. Ma non risulta che sia stata fatta alcuna preparazione specifica in tale senso. Percio' anche la semplice delibazione del problema in questa sede sembra non pertinente.

- 4.- La 2a Sezione ("De aptioribus formis necessitudinis et cooperationis inter Episcoporum Conferentias et R.P."), viene a proporre qualche cosa di pratico.

Questi argomenti sono visti sotto tre angolazioni diverse:

- a) cooperazione fra le CC.EE. e R.P. (p.19-21);
- b) collegamento fra le CC.EE. e le CC.RR. (p.22-23);
- c) il Sinodo dei Vescovi segno permanente di tale unione (p.24-25).

Si possono fare due osservazioni all'ordine dato a questi problemi:

- a) E' inutile vedere in due titoli diversi, prima il rapporto fra le Conferenze Epi-

scopali ed il Romano Pontefice, e poi fra le Conferenze Episcopali e i Dicasteri della Curia Romana. Tale duplicità è superflua, atteso il can. 7 del C.J.C., e fornisce solo occasione a ripetere due volte le stesse cose. Si faccia un solo titolo: "Cooperazione fra Conferenze Episcopali e Santa Sede".

b) Si deve porre, non all'ultimo, ma al primo luogo il "Synodus Episcoporum", che è l' "instrumentum princeps" della desiderata collaborazione, ed ha già una sua normativa. Infatti i fini propri di tale istituzione, dichiarati ufficialmente nel n. 2 del M. p. *Apostolica sollicitudo* (15 settembre 1965), sono:

- favorire una stretta unione e collaborazione fra il Sommo Pontefice ed i Vescovi di tutto il mondo;

- procurare una informazione diretta ed esatta circa i problemi e le situazioni della vita interna della Chiesa;

- rendere più facile l'accordo delle opinioni circa i punti essenziali della dottrina e dei modi di agire.

Si riferisce nello Schema (p.25) la proposta che il Sinodo in certi casi, da determinare dal Romano Pontefice, abbia potere deliberativo. È una mozione inutile, perché quanto proposto è già previsto dal M.P. *Apostolica sollicitudo* (15 settembre 1965, n° 2).

5.- Proposta costituzione di un "Ufficio permanente del Sinodo dei Vescovi".

I. Il Sinodo non solo va collocato al primo luogo, ma può essere potenziato utilmente con una sua struttura permanente in maniera da svolgere i suoi fini istituzionali anche nei periodi che intercorrono fra una sessione e l'altra.

Esso si presenta con caratteristiche tali da renderlo più utile ed accetto (al fine inteso) di altri organismi tradizionali. Infatti è:

- un organo di maggiore unità. Occorre sapere che oggi le varie Conferenze episcopali, dipendono da tre diversi Dicasteri, e qualche Conferenza dipende contemporaneamente da due Dicasteri (Annuario Pontificio, 1969, p. 832, nota).

- un organo che "etiam vi nominis" rappresenta qualcosa di proprio dei Vescovi;

- un organo che è "soggetto direttamente ed immediatamente al Romano Pontefice" (M. P. *Apostolica sollicitudo*, 15 settembre 1965, introd.).

II. Il Sinodo dei Vescovi, sullo schema generico di alcune grandi organizzazioni internazionali (es. B. I. T., O. N. U.), può avere la sua attività continuativa attraverso un suo Ufficio permanente.

A titolo meramente indicativo, si può ipotizzare una sua composizione: il Card. Segretario di Stato, i tre Cardinali preposti ai Dicasteri da cui dipendono attualmente le Conferenze Episcopali (Congr. Vescovi, Chiese Orientali, Evangelizzazione popoli), e quattro Presidenti di Conferenze Episcopali, eletti nella prossima assemblea del Sinodo, oltre che il Segretario Generale.

L'ufficio permanente non vige durante le sessioni del Sinodo, ma solo a Sinodo chiuso, e realizza questi tre fini:

- eseguire quanto il Sinodo ha disposto, con maggiore autorità di quella che può avere il solo Segretario Generale;
- preparare il Sinodo futuro, con facoltà di disporre schemi che vadano oltre le proposte delle singole Conferenze Episcopali;
- disporre tutta la rete dei collegamenti abituali fra Conferenze Episcopali e Santa Sede, e i necessari contatti fra le singole Conferenze Episcopali.

Evidentemente l'Ufficio permanente del Sinodo dei Vescovi non è destinato a svuotare la competenza ordinaria dei Dicasteri della Santa Sede, ai quali i singoli Vescovi dovranno rivolgersi come al presente. Dovrebbe essere solo un organo di collegamento per i problemi comuni dei vari Episcopati, e di programmazione generale.

6. - Rapporti vicendevoli fra le Conferenze Episcopali e la Santa Sede.

Per dare un certo ordine logico, sembra utile distinguere gli impegni dell'uno e dell'altro soggetto, e quelli di entrambi insieme, cominciando da quelli negativi ("in non faciendo") per passare a quelli positivi, ed aggiungendo a quelli recensiti nello Schema altri contatti, ritenuti utili.

A. Impegni delle Conferenze Episcopali verso la Santa Sede:

- non emettere dichiarazioni importanti ad uso pubblico *inaudita S. Sede*;
- non prendere decisioni in materia che tocchi la comune disciplina della Chiesa, o che comunque possano destare confusione o turbamento anche solo nelle altre Chiese particolari, specie vicine, *inaudita S. Sede*;
- obbligo di prenotificare al Rappresentante Pontificio la data e gli argomenti delle riunioni, in maniera che costui, dietro consultazione dell'Ufficio permanente del Sinodo dei Vescovi, possa far pervenire, non un documento autoritativo, ma una "ipotesi di lavoro", che le Conferenze Episcopali considereranno opportunamente;
- impegno di mandare alla Santa Sede non solo quelle deliberazioni che debbono prendere forza di legge (*Christus Dominus*, n. 38, & 4), ma anche i loro studi, indagini, piani di lavoro, programmazioni pastorali, ecc.

B. Atteggiamento della Santa Sede verso le Conferenze Episcopali:

- non prendere decisioni gravi, relative ad una nazione, "inaudita Conferentia Episcoporum";
- dare ragioni delle eventuali risposte negative alle domande dei Vescovi e delle Conferenze, evitando sempre quei rescritti del vecchio stile di Curia, oggi pressoché incomprendibili, come: "lectum", "reponatur", "in decisis", "post aquas", ecc.
- previa comunicazione, per quanto possibile, dei principali documenti pontifici, in modo che i Vescovi li possano proporre e spiegare;

- richiesta del parere delle Conferenze Episcopali sui problemi importanti di quella Chiesa particolare.

C. Impegni comuni delle Conferenze Episcopali e della Santa Sede:

- scambio di notizie per vicendevole informazione e norma;

- disporre riunioni periodiche, a dimensioni circa continentali (es. Europa, America Sett., America C., America M., Africa Sett., Medio Oriente, ecc.) dei Vescovi incaricati di un dato settore delle Conferenze Episcopali con i capi dei Dicasteri della Santa Sede competenti, su alcuni problemi importanti: es. Seminari, cura d'anime, ecc.

7.- La terza parte dello Schema (p.27-29), che ha per tema: "De arctiore coniunctione inter ipsas Episcoporum Conferentias", non puo' destare molto interesse, soprattutto per due motivi:

a) i mezzi proposti al fine inteso sono gia' stati codificati in cinque capoversi del M.P. *Ecclesiae Sanctae*, art. 4^o, & 5, donde sono stati trasferiti alla lettera nello Schema (p.28);

b) qualora si verifichi la collaborazione delle Conferenze Episcopali con la Santa Sede, come sopra delineata, anche senza il rapporto diretto (non sempre facile praticamente) fra le singole Conferenze Episcopali, il collegamento avverrebbe ugualmente tramite l'Ufficio permanente del Sinodo dei Vescovi, il quale dovrebbe smistare le varie notizie, decisioni, proposte, avviandole a quelle Conferenze cui possono riuscire utili.

Comunque e' bene che le singole Conferenze Episcopali si incontrino anche direttamente, e la tela dei rapporti sembra espressa giustamente nella quintuplice enumerazione. Ottima e' la proposta di una Rivista, a cura del Segretariato del Sinodo dei Vescovi, per il collegamento delle Conferenze Episcopali.

8.- C o n c l u s i o n e

Alla base delle critiche e delle proposte riferite sta un unico intento: dare determinazione e concretezza a questa materia, affinche' la auspicata collaborazione entri nella realta'.

Sembrano spingerci a cio' anche le parole di Jean Guittou: "L'inspiration est peu de chose si elle ne donne pas naissance à l'institution .. Sans les institutions l'esprit du Concile risque de demeurer en l'air".

CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA E UMBRA

Relazione letta da Mons. Carlo Baldini, Vescovo di Chiusi e Pienza.

Dalla assemblea episcopale delle regioni etrusca e umbra tenuta in Firenze l'8 agosto 1969, sono emersi i seguenti rilievi di carattere generale e particolare:

1.- La necessita' di un approfondimento e di un chiarimento biblico-teologico del concetto di "collegialita'" con precisi riferimenti alla storia, tenendo conto della ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano II. Problemi che ne risultano possono essere demandati ai biblisti, ai teologi, agli storici per un necessario accertamento nel servizio che essi, per la loro vocazione e missione, debbono rendere al Magistero Episcopale nell'ambito delle loro competenze specifiche.

2.- Dopo questa premessa biblico-teologico-storica si puo' passare ad una configurazione giuridica della *potestas*. Tale configurazione giuridica non deve prevalere sul concetto di *communio*, ne' dev'essere portata a formulazioni rigide, per non cadere in una nuova forma di giuridicismo che vanificherebbe il contenuto della collegialita' del Vaticano II.

3.- Solo dopo queste precisazioni ci sembra che si possa distinguere: la collegialita' in senso di comunione episcopale (in quanto si basa sul sacramento e sulla missione ed e' espressione della *koinonia*), la *potestas collegialis*, l'*affectus collegialis*, e quindi l'*actio collegialis* propriamente detta. L'*affectus collegialis* dovra' essere esplicato se *unio collegialis* o *sollicitudo omnium ecclesiarum*. In quanto frutto della collegialita' esso si presenta come il risvolto storico ed esistenziale della collegialita'. L'*actio collegialis* o modo di agire collegiale risponde alla *potestas* e puo' avere una gradualita' nel senso di un pieno o derivato esercizio. In ordine al Sinodo si dovra' chiarire e determinare se e in quali condizioni puo' essere espressione della collegialita'. Nel dubbio di determinazioni, teologi e storici possono offrire verifiche o accertamenti nella viva tradizione della Chiesa.

4.- Cio' premesso, sembra sia opportuno specificare modi e forme della mutua relazione che le Conferenze Episcopali hanno col Sommo Pontefice e insieme dichiarare un eventuale dovere di consultazione da ambedue le parti. S'intende che questa consultazione da parte del Papa non importa ne' deve importare alcuna minorazione del carisma della infallibilita' e del primato di giurisdizione ma solo affermare quel che e' nella prassi della Chiesa e cioe' un modo comune nell'esercizio del potere che nel Popolo di Dio, pur con carismi diversi, e' espressione della comunio.

5.- Occorre inoltre precisare le modalita' dei rapporti tra le varie Conferenze Episcopali onde evitare nazionalismi, particolarismi; pregiudiziali sfiducie, e cio' puo' avvenire in incontri, simposi o riunioni collegiali.

Quando una Conferenza Episcopale si pronunzia, finche' il Papa non ha espresso un suo pronunciamento, le sue decisioni hanno una loro validita' pastorale.

6.- Vi e' poi da chiarire la terminologia nei rapporti tra le Conferenze Episcopali e la Santa Sede (Sede Apostolica, Curia, ecc.) per evitare ambiguita', precisando la posizione e il compito della Curia con l'Episcopato. La Curia, quale organo esecutivo, potrebbe assumere - come e' gia' in atto - una maggiore rappresentativita' episcopale, e cio' varrebbe ad eliminare il pregiudizio di una nazionalizzazione.

7.- Circa la configurazione giuridica del Sinodo sembra opportuno doversi evitare l'eccessiva burocrazia di un organismo pletorico. Sinodi ordinari e sinodi straordinari (convocati per bisogni e necessita' particolari dal Papa e quando il Papa lo crede conveniente) servono a tener viva la collegialita' episcopale, la quale potrebbe risultare piu' evidente in una maggiore rappresentanza dell'Episcopato tenendo conto anche delle varie competenze dei vescovi. Quando il Papa lo credesse, il Sinodo, in casi specifici, per suo volere e con la sua approvazione, potrebbe avere non soltanto un valore consultivo ma anche deliberativo.

8.- Per rendere senbile la *communio* dei vescovi, quali vicari di Cristo nella propria diocesi, sembra ancora opportuno riaffermare la posizione dei singoli vescovi nella chiesa locale e l'importanza di rapporti dei singoli vescovi fra loro e col Papa, rapporti che spesso trovano impedimento in organismi intermediari.

9.- Infine: evitare il timore delle diversita' positive e legittime che non significano pluralismo di categorie mentali come quello della cultura moderna, diversita' che rese nella *communio* complementari e armonicamente efficaci servono ad arricchire la Chiesa. E insieme al timore delle diversita' evitare un tono difensivo e apologetico, bastando una oggettiva esposizione della teologia della fede ad eliminare deviazioni e pregiudizi che spesso turbano una pacifica convivenza ecclesiale.

CONFERENZA EPISCOPALE BENEVENTANA

Relazione letta da Mons. Raffaele Calabria, Arcivescovo di Benevento.

I Vescovi della Regione in data 30 giugno furono pregati di studiare diligentemente lo schema. La Conferenza si riuni' per l'esame collegiale del medesimo il 23 luglio. Parecchi membri contribuirono all'approfondimento comune del tema con relazioni scritte.

Il pensiero della Conferenza:

Parte I. Introduzione dottrinale.

1.- *Osservazione generale:* Una maggiore semplicita' ed organicita' nella esposizione avrebbe reso un servizio prezioso alla migliore intelligenza delle verita' opportunamente richiamate.

2.- *Osservazioni particolari:*

- al n.1: "De christifidelium communione".

Per la completezza della trattazione e per i fini pratici, cui essa e' ordinata, sarebbe stato bene sottolineare la natura del nesso indissolubile che, per istituzione divina, vi e' tra i due elementi dai quali scaturisce la ineffabile e visibile comunione dei fedeli: la ricchezza, cioe', dei beni spirituali e la *compago socialis Ecclesiae*.

Questi due elementi non sono solamente due convergenti, ma due coordinate. L'elemento esterno, nell'economia ordinaria, ha con l'elemento interno rapporto di causalita' strutturale.

I beni spirituali e la conseguente comunione cui sono ordinati, nella economia ordinaria, senza il concorso dell'elemento esterno non si hanno, non solo *visibiliter*, *efficaciter*, ma *simpliciter*.

Gli stessi doni carismatici propriamente detti sono, nella economia ordinaria, per volonta' divina subordinati all'elemento esterno: dalla Gerarchia ricevono il sigillo della loro autenticita'; dalle direttive della Gerarchia il loro uso ordinato (Cfr. *Lumen gentium*, nn. 7 e 12).

Per la ragione cennata, nella descrizione che a p.8 si fa della ineffabile realta' della Chiesa, la' dove si pone in rilievo, con la uguaglianza di tutti, la diversita' delle membra per il sacro ministero non a tutti commesso, sarebbe stato bene specificar meglio tale diversita', dicendola non solo "veram" ma ancora "ordinatam". Si sarebbe cosi' sottolineata la necessita' del ministero e la obbligatorieta' del ricorso al medesimo.

- al n.2: "De Episcoporum communione".

A pag. 9 si indica nella partecipazione specifica all'unico Sacerdozio di Cristo per la consecrazione episcopale l'elemento fondamentale costitutivo della *Communio Episcoporum*, e si sottolinea la conseguenza scaturiente da tale ontologica realta': la doverosa unita' di azione "in spiritu mutuae fiduciae".

Si fa, poi, cenno all'altro elemento, indispensabile a che il Vescovo consacrato diventi membro del Collegio episcopale: "la communio hierarchica cum Collegii Capite atque membris".

Sarebbe stato bene, ai fini pratici cui la trattazione e' ordinata, tener presente a questo punto quanto e' detto nella *nota explicativa praevia*, n.2: La comunione del Corpo Episcopale non si riduce ad "un vago affetto" ma e' una realta' organica che richiede forma giuridica e insieme e' animata dalla realta'.

Cioe': la communio hierarchica specifica i rapporti di unita' nella carita' scaturienti gia' dalla consecrazione episcopale.

Per essa: a) i rapporti tra i membri del Collegio episcopale devono essere di mutua fraterna fiducia, nel rispetto giuridico delle rispettive competenze;

b) i rapporti dei membri del Collegio col Capo del medesimo devono essere di fiducia filiale, di giuridica soggezione e disponibilita' al Vicario di Gesu' Cristo e Capo del Collegio.

Forse si dira' che tutto questo e' sinteticamente incluso nell'ultimo periodo della pag.9 nell'inciso "propriis actibus". In cosa tanto delicata una maggiore esplicitazione non nuoce.

- al n.3: "De episcoporum collegiale activitate".

1.- Il Papa e' detto principio dell'unita' del popolo di Dio perche' "principium visibile coordinationis et moderationis totius activitatis Ecclesiae". Così a p.10.

Non pare che la espressione renda a pieno la ricchezza del carisma del Pastore della Chiesa universale, descritta dal Vaticano I e ridescritta dal Vaticano II, e che fa che la Chiesa sia "unus grex sub uno Pastore".

Il carisma del Papa importa non una pura funzione "inspectionis et directionis", ma piena potesta' di giurisdizione, veramente episcopale, ordinaria ed immediata "sive in omnes et singulas ecclesias, sive in omnes et singulos pastores et fideles".

Tale carisma personale non si diluisce nel Collegio, come giustamente osserva il Card. Journet (cfr. "L'Osservatore Romano", 28.7.69). Le prerogative del Papa non si riducono nel Collegio a una pura funzione arbitrale. Il Romano Pontefice nel Collegio conserva integralmente la carica di Vicario di Cristo e di Pastore della Chiesa universale. E, inoltre, come Capo del Collegio puo' da solo fare alcuni atti che non competono in nessun modo ai Vescovi, come convocare e dirigere il Collegio, approvare le norme di azione, ecc. (cfr. *Nota explicativa praevia*, n.3).

2. - Opportuna la sottolineatura di due verità fondamentali: a) "Exercitium affectus collegialis multo latius quam activitas stricte collegialis patet"; b) "Activitas stricte collegialis in communione dumtaxat totius Corporis Episcoporum cum Romano Pontifice pro universa Ecclesia habetur".

Si sarebbe desiderato che con altrettanta semplicità e chiarezza si fosse concluso: ogni altra forma di attività, dei Sinodi patriarcali, dei Concilii regionali e provinciali, delle conferenze episcopali, non trascende l'esercizio dell'*affectus collegialis*; come non lo trascende quella del Sinodo dei Vescovi, nella forma che attualmente esso ha e nella funzione che attualmente gli è stata assegnata: e questo anche nel caso che il Papa desse forza deliberativa alle conclusioni dei Padri sinodali. "Se al Sinodo fosse data tale potestà (cioè legislativa e giudiziaria) essa emanerebbe dalla potestà suprema del Papa, come avviene per i Dicasteri Romani, non dalla potestà del Collegio dei Vescovi", così giustamente il NEUMANN, citato in "Periodica", fasc.4 del 1968, pag.526.

Non si esclude, tuttavia, che domani, "impletis condicionibus implendis, tum ex parte Supremi Ecclesiae Pastoris, tum ex parte totius Episcoporum corporis, tum ex parte termini, pro universa Ecclesia", il Sinodo dei Vescovi possa porre azioni strettamente collegiali (cfr. ANTON, in "Periodica", fasc.4, 1968, p.495 ss.).

E l'ultima osservazione.

A p.12 si legge: "Hac itaque nostra aetate Romanus Pontifex indiget modo ampliore auxiliatrice opera Fratrum in Episcopatu in sua cura ordinaria pascendi Gregem Christi".

L'affermazione è ineccepibile, se ristretta alla necessità dell'aiuto di preghiere, di consiglio e di filiale collaborazione, purché si tenga presente quanto diceva il CRISOSTOMO: "consiliarii est consilium dare non imponere"; il che vale anche per la collaborazione: essa si offre non si impone.

Se l'affermazione, invece, si allarga alla necessità di una partecipazione collegiale nel governo ordinario, va detto categoricamente che il giudizio sulla necessità o opportunità di tale partecipazione e sulle modalità del suo esercizio spetta unicamente al Romano Pontefice. Vi sono dei teologi che dalla *Nota explicativa praevia*, n.3, concludono all'obbligo morale oggettivo per il Supremo Pastore di agire in modo collegiale nella cura ordinaria di tutto il Gregge di Cristo quando le necessità della Chiesa lo esigessero. Sia!

Il giudizio, però, sulla esistenza reale di tali necessità non spetta ai teologi e neppure a noi Vescovi, ma esclusivamente al Sommo Pontefice.

Parte II: De arctiore coniunctione inter Ep. Conferentias et Sedem Apostolicam.

Osservazione generale: Questa parte vorrebbe essere una relazione degli "optata ab Episcoporum Conferentiis jam proposita." "Ci saremmo, perciò, aspettata un ordinato elenco delle proposte fatte."

Osservazioni particolari

- Sectio prima: "De adiunctis et opportunitate" etc.

a) La "arctior coniunctio" offerta allo studio sembra sia stata interpretata largamente come una "maior participatio moderamini universalis Ecclesiae" ed un decentramento dei poteri della Sede Romana. Di qui l'appello alle esperienze del Concilio, alla augusta persuasione del S. Padre espressa nel Motu proprio *Apostolica sollicitudo* e nel discorso per l'apertura del Sinodo del 29 settembre 1967; di qui l'appello ai segni dei tempi reclamanti una piu' larga applicazione del principio di sussidiarieta'.

Forse l'argomento proposto racchiude, soprattutto, l'ansia per la conservazione della unita', pur nel rispetto delle particolari condizioni delle Chiese locali; il timore giustificato che "ex impari consideratione communis boni Christi Gregis in Episcoporum Conferentiarum activitate moderanda nonnulla incommoda aliis Ecclesiis particularibus imprimis finitarum nationum necnon Ecclesia universae oriri possunt";

A questo induce il contesto nel quale fu annunciata dal S. Padre l'Assemblea straordinaria del Sinodo, a questo le auguste parole che ne annunziarono lo scopo: " esaminare le forme adatte ad assicurare una migliore cooperazione e piu' proficui contatti delle singole Conferenze episcopali con la Santa Sede e fra di esse". Si rilegga il discorso del S. Padre in risposta ai voti augurali del S. Collegio del 23 dic. 1968.

Checchessia; a proposito del principio di sussidiarieta' si osserva:

a) giustamente e' stato notato, pag.19, che l'applicazione di esso non puo' e non deve mai nuocere al principio di solidarieta', presupposto indispensabile dello stesso principio di sussidiarieta', come l'unita' e' il presupposto della cattolicita'.

b) Se possono esservi segni dei tempi reclamanti una piu' larga applicazione del principio di sussidiarieta', non mancano segni ancor piu' chiari che impongono di non perdere di vista il principio di solidarieta'. Così il card. DANIELOU, esperto conoscitore dei segni dei tempi: "L'esistenza di un potere centrale, fortemente organizzato, e' oggi piu' che mai una necessita' per la Chiesa. E' esso solo, in effetti, che permette alle legittime diversita' di esprimersi, senza che vi sia una minaccia per l'unita'" (*L'Osservatore Romano*, 11.7.69).

c) Il principio di sussidiarieta' non pare possa trovare applicazione nel campo della fede e della morale. In tale campo uno solo e' il Maestro supremo autentico, il Papa; tutti gli altri anche se raggruppati in Conferenze, anche se uniti tutti assieme, non sono maestri autentici, se non conservando la comunione col Papa.

Anche dopo il Vaticano II la "recta mentium conspiratio" non e' quella che "ab imo crescit in altum, sed quae ab alto ad imum descendit" (TROMP, *De Christo Capite*, pag.382).

- Sectio secunda:

1. - "De aptioribus formis intimae necessitudinis et appositae cooperationis inter Ep. Conferentias et R. Pontificem".

a) Per l'offerta generosa di consiglio e collaborazione, si tenga presente il monito del Crisostomo, gia' ricordato.

b) Non e' solo conveniente che le Conferenze Episcopali "ante edendam declarationem de re gravi Apostolicae Sedis mentem opportuno tempore explorent"; e' doveroso, e' neces-

sario se la dichiarazione ha o puo' avere risonanza nella Chiesa universale.

2.- "De satringendis vinculis inter Episcoporum Conferentias et varia R. Curiae Dicasteria".

Opportuno lo scambio di notizie, di consigli auspicato a p.23. Occorrerebbe, pero', fissare, almeno a larghe linee, le decisiones graviores per le quali le Conferenze sono tenute a riferire ai competenti Dicasteri romani.

3.- "De Episcoporum Synodo uti vinculo" etc.

a) non pare opportuno che le Conferenze Episcopali propongano gli argomenti da trattare, anche se la scelta e' affidata alla prudenza del S. Padre, "L'esperienza del Concilio, e piu' ancora del dopo Concilio, ha dimostrato quanto e' importante che il successore di Pietro possa esercitare liberamente l'autorita' inalienabile che Gli e' propria" (Card. DANIELOU, 1 c.). La divulgazione di una proposta fatta, soprattutto se non accettata, sarebbe gia' una forza di pressione che non riuscirebbe, certo, a toccare ed intaccare l'adamantino senso di responsabilita' del Pastore Supremo; creerebbe, pero', inquietudini nella Comunita' Ecclesiale.

Con questo non si vuol negare il diritto, che puo' diventare anche dovere, di ogni Vescovo, delle Conferenze episcopali di segnalare al S. Padre, senza ufficialita' burocratiche, nella doverosa riservatezza e filiale confidenza, questioni ed argomenti meritevoli di considerazione e di studio.

b) Non pare necessaria la partecipazione di Periti alla preparazione del Sinodo. Il Sinodo e' stato istituito dal Papa per ascoltare il consiglio di Vescovi periti, non dei Periti.

c) Non pare necessario un ufficio permanente del Sinodo, finche' il Sinodo conserva la attuale funzione.

Parte III: De arctiore coniunctione inter ipsas Episcoporum Conferentias.

E' ritenuta utile la istituzione di un ufficio centrale, anche presso il Segretariato del Sinodo, per l'attuazione di quanto auspicato nella Lettera Apostolica *Ecclesiae Sanctae*.

CONFERENZA EPISCOPALE CALABRA

Relazione letta da Mons. Armando Fares, Arcivescovo di Catanzaro e Vescovo di Squillace.

Osservazione generale

Lo Schema e' gia' di per se' una testimonianza pratica della "piu' stretta unione tra le Conferenze Episcopali e la Santa Sede"; perche' e' stato redatto basandosi sulle osservazioni e proposte gia' inviate dalle medesime Conferenze su invito del Santo Padre per mezzo del Card. Segretario di Stato nel dicembre 1968.

Osservazioni speciali circa lo Schema.

Il Proemio

Viene inculcato il fine pratico - pastorale del documento che sara' discusso; pero' si dovra' tener presente che il documento avra' larga risonanza tra i cattolici e anche tra gli acattolici. Percio', sia per illuminare bene i fedeli circa il valore e lo scopo delle Conferenze Episcopali, sia - ai fini dell'ecumenismo - per far comprendere bene a tutti come viene equilibrato nella Chiesa l'esercizio del supremo potere del Papa con quello dei Vescovi di tutto il mondo, in base alla volonta' di Gesu' Cristo che ha fondato la Chiesa sugli Apostoli con a capo Pietro, e' necessario usare la massima chiarezza nella esposizione della dottrina.

Parte prima: *Introductio doctrinalis*

Per le ragioni ora esposte, poiche' non mancano oggi quelli che male capiscono la dottrina comune della Chiesa, oppure la propongono in modo equivoco e oscuro, oppure anche purtroppo la mettono in dubbio, non ostante l'affermazione del Concilio che ha riassunto la dottrina del Vaticano I e quella del Magistero comune della Chiesa, si propone che venga cambiato il titolo di "introductio doctrinalis" in quest'altro: cioe' "Declaratio doctrinalis".

Tale dichiarazione dovrebbe in modo chiaro e sintetico proporre la dottrina circa il Primato del Papa, la Collegialita' Episcopale, i modi comuni di esercizio fino a venire alle Conferenze episcopali. La visione chiara del collegamento delle varie verita' costituirebbe la base sicura e solida di tutte le discussioni sui punti esposti nello Schema, evitando cosi' anche inutili ripetizioni.

1. - *De christifidelium communionem*

In questa prima parte bisogna chiarire meglio la distinzione tra il Principio effi-

ciente della comunione e dell'unita' della Chiesa e la stessa comunione presa in senso passivo.

In pag. 8, linea 5: evitare che si possa capire che l'esercizio del ministero sacro non dipenda da un sacramento, qual'e' il sacramento dell'Ordine.

In pag. 8, nell'ultimo periodo di questa parte: modificare l'espressione latina: *existentia*, perche' rende male il pensiero.

2. - *De episcoporum communionem.*

Sembra che non sia un nesso chiaro tra questa parte e quella precedente. Il passaggio tra l'aspetto della comunione dei fedeli e quello dei vescovi dovrebbe essere piu' chiaro, come lo speciale si inserisce nel generale. Qui pure sarebbe molto opportuno dare un chiarimento sul sacerdozio comune dei fedeli e quello ministeriale che e' comunicato nella sua pienezza da Cristo ai Pastori: l'uno e' ordinato all'altro, perche' lo scopo finale di tutta l'attivita' pastorale e' di preparare a Dio un popolo santo, che adori il Padre in spirito e verita', con il culto pubblico e personale, sempre nell'unita' del Corpo mistico di cui Cristo e' il Capo.

3. - *De Episcoporum collegiali activitate*

Qui ritorna la questione esposta precedentemente: con l'esposizione storica dei vari modi con i quali nella storia della Chiesa e' stata esercitata la suprema potesta' e quella episcopale. si arriva alla determinazione del modo odierno, espresso nelle Conferenze Episcopali.

E' il punto giusto nel quale dovrebbe inculcarsi bene la dottrina del Concilio, gia' richiamata nelle note del testo, con una esplicitazione del contenuto nella *nota esplicativa praevia* della *Lumen gentium*.

Parte II: *De Arctiore coniunctione inter Episcoporum Conferentias et Sedem Apostolicam*

a) Sectio Prima: "De adiunctis etc."

E' piaciuta l'esposizione fatta circa i vari "segni dei tempi", etc. Bisognera' esporre molto piu' ampiamente quanto tocca il valore e l'estensione del principio di solidarieta' sul quale poi si innesta il principio di sussidiarieta': sia perche' molti non ne hanno conoscenza o retta conoscenza della sua natura e della sua applicazione nel contesto del diritto divino e canonico nella Chiesa; sia perche' potrebbe dare luogo a grossi e pericolosi abusi nel governo delle diocesi.

Sarebbe anche opportuno prendere occasione dal Sinodo per invitare tutti i Vescovi del mondo ad accelerare il processo di rinnovamento conciliare che il mondo cristiano attende, in cio' tenendo anche conto della attuale contestazione che si verifica qua e la' nella stessa Chiesa di Dio.

b) Sectio secunda:

1.- *De aptioribus formis etc.*

Circa la comunicazione delle notizie: si desidera che siano consultati in ogni caso i Vescovi, quando si tratta di pubblicare documenti di importanza straordinaria nella Chiesa (cfr. l'*Humanæ vitæ*), perché la varietà dei luoghi e delle circostanze può affinare la prudenza. Questo poi si dovrebbe fare sempre, in ogni caso, quando le notizie stanno per essere divulgate dalla Radio, televisione ecc. In tali casi si darebbe anche ai Vescovi la possibilità di illuminare il popolo sulla dottrina del primato e infallibile magistero del Sommo Pontefice.

2.- *De astringendis etc.*

Va bene quello che si dice nel testo per incoraggiare la fiducia, di molto scaduta durante il Concilio, tra le Conferenze episcopali e i Dicasteri della S. Sede: viene a riconoscersi il valore della "diaconia" che la Sede apostolica dà al mondo intero, e principalmente ai Vescovi, attraverso gli organi della Curia, strumento valido del Capo della Chiesa.

3.- *De Episcoporum Synodo etc.*

Lo studio del documento istitutivo del Sinodo già risolve le questioni qui proposte. Si lasci alla volontà e discrezione del S. Padre l'opportunità di convocarlo quando vuole e come vuole, se in sessione ordinaria e straordinaria ecc. I Vescovi potranno sempre proporre al Papa i propri desiderata anche circa il Sinodo: ma lo si faccia privatim.

Parte III: De Arctiore Coniunctione inter ipsas Episcoporum Conferentias

Basterà attuare quanto è disposto nel Motu Proprio *Ecclesiae Sanctae* e che è riportato nel testo.

Si crede di insistere sulla pubblicazione di un notiziario che porti a conoscenza quanto si fa nelle varie Conferenze nazionali. A richiesta dei Vescovi potrebbe poi curarsi la pubblicazione integrale di documenti che potranno avere un interesse più comune.

Del resto, si facciano e diventino fruttuose le discussioni nel Sinodo; ma non si dimentichi che urge dappertutto la cura pastorale e l'attuazione dei decreti conciliari.

CONFERENZA EPISCOPALE CAMPANA

Relazione letta da Mons. Vittorio Costantini, Vescovo di Sessa Aurunca.

In merito allo schema proposto quale argomento di studio per il primo Sinodo Episcopale straordinario, la Conferenza Episcopale Campana, dopo matura riflessione, presenta le seguenti osservazioni.

Premessa generale

a) La Conferenza Regionale Campana ritiene che si debba essere cauti nelle affermazioni che sono ancora nella fase di studio e approfondimento tra i teologi. Si espongano, perciò, sempre con sentenza probabile e non come dottrina acquisita.

b) Riaffermato che l'Episcopato, nella sua essenziale partecipazione al sacerdozio di Cristo, ha il fondamento sacramentale "nella pienezza del Sacramento dell'Ordine", ricorda che gli uffici, (santificare, insegnare e governare), "per loro natura non possono essere esercitati se non nella comunione gerarchica col Capo e con le membra del Collegio" (*Lumen gentium*, 21).

Pertanto ciascun Vescovo nel predisporre e attuare la sua azione pastorale idonea e rispondente ai tempi in cui viviamo, dovrà armonizzarla nel contesto più ampio delle esigenze della Chiesa universale.

c) Dalla posizione dottrinale della S. Scrittura e del magistero perenne dei Vescovi isolati o adunati nei Concili, si deve affermare che il Sinodo, le Conferenze Episcopali, e altri organismi che potrebbero sorgere per esercitare la collegialità, non possono essere mai di diritto divino, ma saranno solamente organi di consultazione, opportuna, anzi necessaria sul piano pastorale per il Capo della Chiesa.

Indicazioni particolari

1.- Riconferma la sua adesione alla dottrina della collegialità che implica per la volontà di Cristo (fissata nella S. Scrittura, e riconfermata nei secoli dal magistero ordinario e straordinario): a) l'istituzione divina e la insostituibilità dell'Episcopato (il quale ha l'elemento essenziale nel sacramento dell'ordine), (cfr. pag.9); b) la istituzione divina e la insostituibilità di un Capo nello stesso collegio dell'Episcopato.

2.- Come i singoli Vescovi reggono la porzione della Chiesa ad essi affidata come Vicari di Cristo (pag.17), così parimenti il Papa, come Vicario di Cristo, regge l'intera Chiesa assicurandole l'unità nella fede e nella carità e nello aspetto visibile. Per cui al Papa spetta determinare in quale modo la collegialità dei Vescovi debba esercitarsi in ordine anche al servizio universale della Chiesa (pag.10).

3.- Attese le particolari situazioni della Chiesa nelle varie regioni del mondo, gli in-

dirizzi pastorali del Papa, capo supremo della Chiesa, saranno tanto piu' opportuni ed efficaci quanto piu' vaste e precise saranno le informazioni e i suggerimenti che saranno a lui dati dalle Conferenze Nazionali o Internazionali (pag.16).

4.- Una diversita' di lavoro pastorale, richiesta dalle speciali condizioni di indole, cultura, ecc. dei singoli popoli, - salva fidei unitate et unica divina constitutione universalis ecclesiae - esige una larga liberta' per i singoli Vescovi e le Conferenze Episcopali, pur nei limiti suggeriti dal principio di sussidiarita' (p.18-19).

5.- Nelle disposizioni di maggiore importanza sia doveroso chiedere un benessere preventivo della Sede Apostolica per meglio salvaguardare l'unita'.

6.- Il Sinodo, di sua natura, non puo' avere potesta' deliberativa perche' i Vescovi, anche per la loro collegialita', non possono riconoscere altra autorita' che quella stabilita da Gesu' Cristo, cioe' o quella del Capo della Chiesa, o quella di tutti i Vescovi collegialmente presi.

Il Sinodo potra' sempre studiare e proporre soluzioni che poi il Papa puo' fare sue o che possono essere poste alla consultazione e approvazione di tutti i Vescovi, se il Papa lo desiderasse.

7.- Vigilino le Presidenze delle Conferenze Episcopali affinche' nel comunicare informazioni si agisca sempre per il tramite delle altre Conferenze e non per mezzo della stampa o altri mezzi di comunicazione sociale, che possano ingenerare gravi turbamenti nei fedeli.

8.- Le Conferenze Episcopali, come pure i singoli membri delle medesime, evitino di pubblicare sentenze e punti di vista sensazionali, senza averli presentati prima allo studio e alla considerazione dei confratelli nell'Episcopato, o comunque senza previa consultazione con la Segreteria del Sinodo dei Vescovi e della Sede Apostolica.

Conclusione

Ci sembra di poter proporre questa considerazione teologico-pastorale:

La Collegialita' dei Vescovi, istituzione voluta da Cristo con la scelta del Collegio Apostolico per continuare nel mondo la sua missione sacerdotale, profetica, regale, deve sentirsi investita (sotto la direzione del Capo) a curare primieramente l'unita' della Chiesa. Percio' non puo' e non deve essere mai presentata quasi un dualismo in rapporto al capo giuridico del Collegio, ma come una delle forze convergenti, tutte e due necessarie, tutte e due volute da Cristo per la salvezza del mondo.

Il Collegio Episcopale tutelera', all'interno dei suoi membri e poi in tutta la Chiesa, la realizzazione dell'unita' voluta da Cristo.

Quindi, lo studio delle Conferenze Episcopali, piu' che alla scelta dei mezzi per diventare organi giuridici, deve impegnarsi nella ricerca dei mezzi per una pastorale unitaria d'insieme nel rispetto della liberta' nelle singole diocesi.

CONFERENZA EPISCOPALE LAZIALE

Relazione letta da Mons. Enrico Romolo Compagnone, Vescovo di Anagni.

La Conferenza Episcopale Laziale riunita in Assemblea il 14 Luglio 1969 ha preso in esame collegialmente lo Schema di discussione proposto per il Sinodo Straordinario dei Vescovi.

Letta una relazione, che e' servita di base per la discussione, il suo contenuto e' stato integrato ed arricchito dalle osservazioni dei Membri presenti.

Se ne riassumono i punti di maggior rilievo.

Elementi positivi

A) In linea di massima si e' unanimi nel ritenere che una piu' attiva cooperazione in seno al Collegio Episcopale, che si esprima tra singoli Vescovi, tra Conferenze Episcopali, e tra gli uni e le altre e la Sede Apostolica nell'interesse di tutta la Chiesa: a) e' nello spirito e nella lettera del Concilio Vaticano II; b) e' praticamente una necessita' che scaturisce dalla realta', specialmente attuale, della convivenza umana; c) mentre rende testimonianza attiva di quella *communio* che e' alla base dell'unita' dei seguaci di Cristo, e' fonte di arricchimento nella vita della Chiesa, a cui offre il mezzo piu' idoneo, costituito da Gesu' stesso, per una sempre vigile ed aggiornata adesione alla varieta' della realta' concreta e l'apporto di esperienze multiple e differenziate.

Si plaude pertanto alla scelta dell'argomento per il Sinodo Straordinario, fatta dal Sommo Pontefice, e si riconosce l'opportunita' o addirittura la necessita' che vengano precisati concetti dottrinali e criteri operativi, tenuto conto del pensiero del Concilio e delle precorse, non sempre felici, esperienze postconciliari.

B) Si e' d'accordo nel riconoscere la validita' dei principi dottrinali tratti dal Concilio Vaticano II e posti a base del documento, fatte alcune riserve per precisazioni e chiarimenti che riteniamo necessari.

Si rileva particolarmente valida per la fecondita' di norme direttive pratiche la riaffermazione di questi principi dottrinali: 1) La *communio* nella Chiesa, per divina istituzione, comprende indissolubilmente sia l'elemento interno misterioso di cui i fedeli partecipano, sia l'elemento esterno, proprio della compagine della Chiesa, che esige una forma sociale visibile. (pag.6) - 2) La *communio* dei Membri del Corpo Episcopale si fonda internamente e sacramentalmente nella specifica partecipazione all'unico sacerdozio di Cristo in forza della consacrazione episcopale. Ma si inserisce nella struttura sociale della Chiesa (che e', vogliamo ripetere e sottolineare, di diritto divino) mediante il rapporto gerarchico, la *communio hierarchica* col Capo e coi Membri del Collegio Episcopale. (pag.9). - 3) Viene riaffermata a pag.10, e lo riteniamo di fondamentale importanza, a) la funzione del Sommo Pontefice di principio visibile e supremo custode dell'unita' del Popolo di Dio e dello stesso Collegio Episcopale; b) la piena liberta' del Sommo Pontefice di decidere se esercitare la sua sollecitudine pastorale per tutta la Chiesa "sive modo

personali, sive modo collegiali". (pag.10) - 4) Circa la collaborazione dei singoli Vescovi al bene della Chiesa Universale, nello spirito della collegialita', lo Schema (pag. 11 e 12) distingue opportunamente, ma riteniamo con non sufficiente chiarezza e precisione, vari gradi e momenti: a) una attivita' strettamente collegiale, ben definita con riferimento all'insegnamento conciliare; b) un "affectus collegialis", di cui e' detto giustamente che il suo esercizio "multo latius patet quam activitas stricte collegialis"; c) le Conferenze Episcopali sono dette giustamente frutto dell'affetto collegiale, quindi non espressione di una attivita' strettamente collegiale.

Facciamo pero' riserve circa attivita' che "accederebbero" all'azione strettamente collegiale (pag. 11) e circa l'affermazione che il Sinodo dei Vescovi apra "una certa nova via" dell'attivita' collegiale.

C) Circa le applicazioni pratiche di questi principi dottrinali (parte II e III) si e' d'accordo nello spirito e nei limiti di quanto detto in genere (sopra, lett. A) circa il tema stesso del Sinodo Straordinario. La nostra Conferenza Episcopale Laziale si dichiara aperta a tutto cio' che possa favorire nelle forme appropriate la collaborazione dei Vescovi tra loro e con la Sede Apostolica per il bene della Chiesa universale, nello spirito dell'unita' del Collegio Episcopale, impalcatura gerarchica dell'unita' del Popolo di Dio.

Si fanno pero' alcune riserve su vari punti, che soprattutto alla luce di certe esperienze postconciliari risultano di particolare importanza.

Osservazioni e rilievi

A) Circa i fondamenti dottrinali

I) E' necessaria innanzi tutto una chiara distinzione di certi termini e concetti fondamentali: non sembra sufficientemente chiara la distinzione tra: 1) collegialita' vera e propria; 2) "affectus collegialis", ossia "unio collegialis", ossia "sollicitudo omnium ecclesiarum"; 3) modo di agire collegiale.

Dalla confusione tra queste tre realta' nasce, riteniamo, la deplorabile posizione odierna di certi teologi, Vescovi ed anche Cardinali, circa i rapporti tra Episcopato e Papato.

E' chiaro che la realta' n. 3 altro non e' che il modo di agire proprio di tutte le persone morali collegiali, siano esse di diritto divino (p.e. il Collegio Episcopale), siano esse di diritto ecclesiastico (p.e. Conferenze Episcopali, Sinodo dei Vescovi ecc.).

Piu' grave di conseguenze e' la non chiara distinzione tra la realta' n. 1 e la realta' n. 2. Sono due realta' oggettivamente diverse, benché la seconda possa e debba dirsi frutto od effetto della prima. La loro distinzione non e' solo di grado ma di essenza. Difatti: 1) la vera e propria collegialita' (quella di cui si parla in *Lumen Gentium* n. 22

e nella *Nota explic. previa*) e' una realta' che entra nella categoria della *potestas*, non "suscipit plus et minus" (cioe': o c'e' tutta o non c'e' per niente), si subietta nello intero corpo episcopale cum et sub Petro, ed emette delle azioni unitarie (cioe': e' tutto il *Corpus Episcopale* che emette un'unica azione di magistero o di governo), che hanno per oggetto diretto l'intera Chiesa. 2) Invece l'affectus collegialis (quello di cui parlano *Lumen Gentium* n. 23 e *Christus Dominus* nn. 5,6,7) e' una realta' che entra nella categoria del dovere morale, ammette un "plus" o un "minus", si subietta in ogni singolo Vescovo, quantunque alle volte sia piu' utile esercitarlo congiuntamente con altri Vescovi, rimanendo al Romano Pontefice il diritto di determinare le varie forme secondo cui esercitarlo.

Orbene, tanto il Sinodo dei Vescovi quanto le Conferenze debbono assolutamente fondarsi teologicamente e giuridicamente non gia' sulla collegialita' vera e propria (= realta' n. 1), bensì sull' "affectus collegialis" (= realta' n.2).

II) Lo "Schema" riconosce a pag. 11 che "exercitium affectus collegialis multo latius quam activitas stricte collegialis patet"; ma, dopo aver definito esattamente l'attivita' strettamente collegiale sulla base della *Lumen Gentium*, n. 22, tende a riferire ad essa il Sinodo dei Vescovi: "novam quandam viam activitatis collegialis Episcoporum pro tota Ecclesia in exercitio eorum sollicitudinis pastoralis pro Christi grege aperit".

Questa affermazione trova il suo fondamento in un'altra in cui piu' genericamente si dice: "constat diversos esse modos unionis collegialis Episcoporum cum Supremo Ecclesiae Pastore, quibus Episcopi in quadam forma ad activitatem stricte collegialem admodum accedente suam sollicitudinem pro universa Ecclesia ecc."

E' lecito domandarsi cos'e' in termini esatti questo "accedere" alla attivita' "stricte collegialis" questa "nova via" della attivita' collegiale che aprirebbe il Sinodo dei Vescovi.

Se si vuol invadere con istituti di diritto ecclesiastico la sfera di cio' che e' di diritto divino, dobbiamo nettamente opporci sul piano della dottrina e sul piano della prassi.

La collegialita' intesa ed espressa nella seconda parte del n. 22 della *Lumen Gentium*, e' di diritto divino ed esprime l'inalienabile e irrinunziabile diritto-dovere di ogni Vescovo.

Le altre forme di collaborazione dei Vescovi tra loro e con la Sede Apostolica, di cui parla il n. 23 della stessa *Lumen Gentium*, sono di diritto ecclesiastico e mutano col mutare dei tempi. Se a queste forme associative si volesse dare una forza *deliberante* per tutta la Chiesa cio' potrebbe avvenire unicamente per diritto ecclesiastico e per delega della suprema autorita' della Chiesa. Alla quale suprema autorita' rimarrebbe quindi permanentemente subordinato l'esercizio di tale potesta'.

Spetta al giudizio insindacabile del Sommo Pontefice, tenuto conto dei vantaggi e dei pericoli che la cosa presenta, decidere *pro sua prudentia* se al Sinodo voglia concedere in qualche caso, oltre il voto consultivo, come e' attualmente e come ci sembra piu' opportuno, anche il voto deliberativo, subordinato sempre alla sua approvazione definitiva.

III) Nello "Schema" sembra manifestarsi una tendenza che, se risultasse obiettivamente esistente, sarebbe assai grave e pericolosa.

A pag. 9 si ricorda la *communio hierarchica* come elemento indispensabile per l'appartenenza di un Vescovo al Corpo Episcopale. (notiamo incidentalmente che il testo conciliare della *Lumen Gentium*, n. 22, non dice, come lo "Schema": "vi sacramentalis consecrationis et hierarchicae communionis", ma "vi sacramentalis consecrationis et hierarchicae communionis". Differenza non solo stilistica, ma anche concettuale). (Cfr. anche *Nota esplic. praevia*, n. 2).

In seguito però si disattende questa "communio hierarchica" e le si preferisce stilisticamente, ed anche strutturalmente la "unio", la "coniunctio", la semplice "communio".

La "communio hierarchica" è un punto dottrinale del Concilio Vaticano II che caratterizza essenzialmente la collegialità episcopale.

Senza di essa non si fa parte del Collegio (cfr. *Lumen Gentium*, n. 22) e per loro natura non si possono esercitare gli uffici di insegnare e governare. (ib. n. 21). E nella prassi, dove essa si disattende si determinano inevitabilmente atteggiamenti che minacciano gravemente la unità della Chiesa e turbano la coscienza dei fedeli. Fatti accaduti, non pochi né trascurabili, sono un serio ammonimento per il futuro.

La "communio hierarchica" dice cioè che non dicono gli altri termini che lo "Schema" mostra di preferire. E cioè: la consapevolezza delle funzioni e dei limiti imposti dal proprio inserimento nella scala gerarchica. Per cui chi per la comunione gerarchica è subordinato non può considerarsi, né di diritto né di fatto, alla pari o quasi con chi ha funzioni subordinanti.

Perciò non si possono attribuire alle conferenze o ai singoli Vescovi cose che condizionano l'operato del Sommo Pontefice nell'esercizio della sua Suprema potestà.

E d'altra parte è troppo poco e non è adeguatamente motivato dire, come dice lo Schema: "ut Ecclesiae unitas incolumis servetur, convenit ut Episcoporum Conferentiae ante edendam declarationem de re gravi, Apostolicae Sedis mentem opportuno tempore explorent" (pag. 22). Soltanto "explorent"? E se la Sede Apostolica si opponesse? Lo Schema non risponde a questa ipotesi.

Peggio ancora è detto a pag. 23: "Episcoporum conferentiae ergo suas decisiones graviores opportuno tempore ad Curiae Romanae Dicasteria, pro ea re competentia, referant". Non si parla minimamente di necessaria approvazione.

Si chiede pertanto: a) che la dizione "communio hierarchica", ai sensi del testo conciliare e della *Nota esplicativa praevia*, sia preferita nelle discussioni e soprattutto nelle illazioni pratiche ai termini comuni "unio", "coniunctio" o semplicemente "communio". b) Che di essa si tenga conto nel promuovere positivamente e rettamente i rapporti tra le Conferenze Episcopali e la Sede Apostolica.

IV) Dall'uso promiscuo che, purtroppo anche nei documenti conciliari, si fa dei termini "ecclesiae particulares" ed "ecclesiae locales" per intendere sia la Chiesa di una nazione o di una regione, la diocesi, persino la parrocchia, sia le chiese patriarcali o dei vari Riti orientali, si alimenta la pretesa di taluni di estendere alle "Chiese particolari" del Rito romano cio' che il Concilio riconosce come valido, per gravi motivi tradizionali e storici, per le Chiese patriarcali (una propria liturgia, una propria legislazione canonica, un proprio catechismo, una propria teologia ecc.).

B) Circa le applicazioni pratiche.

I) Bisogna prospettarsi realisticamente, per prevenirli, i pericoli, non solo teorici, che possono scaturire da una cattiva impostazione dei rapporti che giustamente si vogliono promuovere: a) che venga creandosi a poco a poco, prima nei fatti e poi nelle motivazioni teologiche, la necessita' morale per il Papa di interpellare l'Episcopato o, peggio, di seguire l'opinione della maggioranza dell'Episcopato, sempre e per qualsiasi atto attinente alla Chiesa universale. b) Conseguentemente, che si oscuri il concetto del Primato a seguito di una moralmente coatta condiscendenza pratica della Santa Sede alle richieste delle Conferenze, qualunque esse siano; c) che manchi la riservatezza di quanto si e' detto in Sinodo e in Conferenza: se si fa conoscere alla stampa l'opinione della maggioranza e poi il Papa non la segue, lo si mette in grave imbarazzo (cfr. reazioni alla *Humanae Vitae*); ma anche i Vescovi che hanno espresso pareri che poi non sono stati accolti, si vengono a trovare in imbarazzo di fronte alla opinione pubblica e ai propri fedeli. Occorre quindi estrema riservatezza nel Sinodo e rispettivamente nei lavori delle Conferenze.

II) Per le Conferenze Episcopali, di cui si riconosce l'importanza, occorre stabilire i limiti e le competenze; perche' tra l'altro, esse non valgono a sostituire o a rappresentare adeguatamente i singoli Vescovi il cui diritto nativo e' inalienabile. Non va sottovalutato il pericolo che possano chiudersi dentro uno spirito nazionale e di autosufficienza.

Del resto gia' sono emersi i pericoli di interpretare l'autonomia delle Chiese locali e il pluralismo come disattenzione al perfetto accordo con la Santa Sede. Certi atteggiamenti nei confronti del Magistero Pontificio e della Curia Romana, certi esperimenti di liturgia creativa piu' o meno tollerati, non fanno che creare disorientamento in mezzo al Popolo di Dio e ferire la comunione ecclesiale.

La dottrina del Concilio Vaticano II considera le Chiese particolari come cellule viventi che realizzano la Chiesa nella sua essenza e, unite insieme, compongono la Chiesa universale; non come una federazione di Chiese locali autocefale, ma come un corpo articolato e compaginato che trova il principio insostituibile di unita' nel suo Capo, il Papa.

III) Anche per il Sinodo, il cui funzionamento appare provvidenziale e va perfezionato e potenziato, occorre precisare i limiti. Sebbene altamente qualificato e rappresentativo, esso non potra' mai sostituire il Collegio Episcopale. Appare pertanto, sotto questo aspetto, un pericolo la proposta di dargli il voto deliberativo, perche' in tal modo si accredita l'opinione e la prassi che il Sinodo possa sostituire e valere un Concilio Ecumenico.

CONFERENZA EPISCOPALE LIGURE

Relazione letta da Mons. Giuseppe Stella, Vescovo di La Spezia.

Il giorno 22 Luglio 1969 si e' riunita la Conferenza Episcopale Ligure, nella sede dell'Apostolato Liturgico, in Genova, Via Serra 6, alle ore 10.

Erano presenti il Card. Siri, che presiedeva, e Mons. Stella di La Spezia, Mons. Parodi di Savona, Mons. Zuccarino di Bobbio, Mons. Verardo di Ventimiglia, Mons. Maverna Amministratore Apostolico di Chiavari, Mons. Angeleri Ausiliare di Tortona e Mons. Chiocca Ausiliare di Genova, Segretario.

L'argomento da trattare era: l'esame ed il giudizio sullo schema che verra' discusso nel prossimo Sinodo Episcopale.

Il Presidente ha premesso una breve introduzione con le seguenti osservazioni:

"Lo schema attuale non e' stato preparato dalla Santa Sede, ma e' il risultato delle risposte inviate dalle diverse Conferenze Episcopali di tutto il mondo, appositamente interpellate.

Nell'insieme troviamo nello schema una serie di proposte, al cui riguardo farei le seguenti osservazioni:

- 1.- vengono attribuiti grandi poteri alle Conferenze Nazionali;
- 2.- vengono a stabilirsi rapporti tra le diverse Conferenze tra loro e con la Santa Sede che sono molto complicati. Si viene a creare cosi' tutta una forma assai piu' complessa di quanto finora era in uso e, in pratica, i singoli Vescovi vedrebbero imbrigliato e limitato l'uso di quell'autorita' che hanno nella loro Diocesi per diritto divino;
- 3.- l'esperienza ha insegnato che si attribuiscono spesso alle Conferenze Episcopali cose che sono invece da attribuirsi ad altri".

Dopo tale introduzione i singoli Vescovi hanno esposto il loro parere per iscritto. I testi di tali pareri vengono allegati al presente verbale, e pertanto devono ritenersi parte integrante dello stesso. (1)

Dopo ampia discussione, i Vescovi si sono trovati d'accordo nello stilare la seguente dichiarazione, approvata da tutti i presenti:

(1) N.d.R. - Tali testi, conservati agli Atti dell'Archivio C.E.I., non vengono qui riportati, perche' non sono stati letti in Assemblea.

La Conferenza Episcopale della Liguria, nell'esaminare lo schema proposto per la discussione nel prossimo Sinodo Episcopale, si e' trovata d'accordo:

- 1.- nel ritenere dannoso che si creino organismi nuovi troppo ingombranti tra la Santa Sede ed i Vescovi;
- 2.- pertanto non ritengono opportuno che si diano troppe facolta' al Sinodo dei Vescovi;
- 3.- che le competenze delle Conferenze Nazionali vengano rigidamente contenute nei limiti piu' stretti, per salvare la dignita' e l'esercizio dell'Episcopato, cioe' l'esercizio di quell'autorita' che ogni Vescovo nella sua Diocesi ha per diritto divino;
- 4.- che non si permetta alcun atto che possa essere o divenire in seguito lesivo della unita' della Chiesa.

CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE

Relazione letta da Mons. Antonio Rosario Mennonna, Vescovo di Nardo'.

1.- La *Introductio doctrinalis*, seguendo la dottrina del Concilio Vaticano II, sottolinea opportunamente il valore teologico e pastorale della *Episcoporum communio* e del Sinodo.

Andrebbe, pero', ulteriormente approfondito il tema della comunione gerarchica, in forza della quale la struttura del Collegio episcopale ha una sua inconfondibile originalita', che non puo' essere ridotta o risolta ad alcuna delle forme sociologiche delle comunita' temporali.

La Gerarchia, infatti, tenendo presente che lo Spirito Santo costantemente consolida la struttura organica e la concordia della Chiesa (L.G., n.22), e' chiamata ad attuare la *arctior coniunctio* nella obbedienza della fede e in una continua rettifica interiore, tenendo altresì presenti "i segni dei tempi".

In tal modo, il rapporto tra Sede Apostolica e Conferenze episcopali, superando quella che potrebbe essere impostazione puramente giuridica, viene a configurarsi come corresponsabilita' e collaborazione e consente di evitare conflitti e tensioni.

2.- Nella attuazione concreta dell'*arctior coniunctio*, la responsabilita' e la collaborazione da parte dei Vescovi, nella vita di tutta la Chiesa, deve essere realizzata "rispettando fedelmente il Primato e la preminenza del loro Capo" (L.G., n.22), la cui liberta' deve essere sempre e assolutamente garantita.

3.- Le indicazioni dello Schema, miranti ad attuare l'*arctior coniunctio* tra le Conferenze episcopali e il Romano Pontefice, per quanto utili a risolvere taluni problemi, non traducono sufficientemente tutto il contenuto dei principi enunciati. Emerge, infatti, abbastanza chiaramente, la necessita' di svolgere ulteriori approfondimenti sia teologici, che pastorali, allo scopo di rendere l'*arctior coniunctio* della comunione episcopale effettiva ed efficace in tutte le sue attuazioni.

4.- Una soluzione adeguata del problema dell'*arctior coniunctio* tra le varie strutture universali e particolari della Chiesa, e' richiesta, oltre che da esigenze interne, anche da esigenze ecumeniche.

Cio' va inteso, in particolare, per quella parte del Popolo di Dio che, pur non essendo in piena comunione col Supremo Pastore, e' a noi piu' vicina delle altre nella comunione ecclesiale.

Le Chiese Orientali separate dalla Sede Apostolica, infatti, attesa la loro tradizione di collegialita' episcopale, verrebbero sollecitate a comprendere l'intensificarsi della comunione gerarchica nella Chiesa Cattolica come una via per l'Unione.

A questo proposito, la Conferenza episcopale pugliese, che si sforza di comprendere e sviluppare sempre piu' la propria vocazione ecumenica, ritiene che una prospettiva piu' teologica e pastorale dell'*arctior coniunctio* contribuirà notevolmente a presentare la unione fra il Supremo Pastore e il Collegio dei Vescovi come la continuazione concreta di quanto e' avvenuto nel corso del Concilio Vaticano II.

5.- Venendo poi ad esaminare i modi concreti con cui si deve rendere attuale l'*arctior coniunctio*, si propongono le seguenti indicazioni:

a) Allo scopo di realizzare, anche localmente, l'*arctior coniunctio* dei vescovi di una stessa nazione o regione, si ritiene quanto mai necessario che vengano adeguatamente precisati e definiti la natura e i compiti delle Conferenze episcopali e venga anche fissata la normativita' vincolante delle loro decisioni.

b) Fatta eccezione per i casi determinati dai Documenti conciliari e postconciliari, e' opportuno che le normali decisioni delle Conferenze episcopali abbiano valore, per se stesse, restando integro il potere della Sede Apostolica, di vigilanza, di eventuale intervento e, quello normativo.

c) Per le questioni dottrinali, per le quali si esige un pronunciamento ufficiale e universale, salvi sempre i diritti e i poteri del Supremo Pastore, e' bene che vengano anche consultate le Conferenze episcopali. Comunque, le Conferenze non dovranno mai discutere gli atti di magistero del Papa.

d) Le Conferenze Episcopali non dovranno pronunziarsi circa argomenti discussi senza aver prima consultata la Santa Sede.

e) Pur rimanendo, anche in ordine alle Conferenze, la competenza dei vari Dicasteri della Curia Romana, e' opportuno istituire presso la S. Congregazione per i Vescovi un Ufficio per i rapporti con le Conferenze episcopali, eventualmente con un Segretario che curi tale settore e serva di collegamento e di smistamento con gli altri Sacri Dicasteri.

f) Quando i Sacri Dicasteri investono le Conferenze episcopali di un problema, per la cui soluzione non e' possibile sollecitare una decisione dell'intera Conferenza, o perche' il caso non rientra nelle competenze decisionali di essa, ovvero non e' opportuno o possibile farlo, i medesimi Sacri Dicasteri conferiscano alle Presidenze delle Conferenze poteri delegati, che rendano legittimi ed efficaci gli eventuali interventi, fermi sempre restando gli statuti debitamente approvati.

6.- Per quanto poi attiene ai rapporti delle Conferenze episcopali tra loro, si formulano le seguenti proposte:

a) Attesa la mobilita' territoriale e sociale e l'interscambio sempre piu' frequente dei beni culturali ed economici, sara' opportuno che si costituiscano, in particolari circostanze, conferenze episcopali a carattere continentale, che tengano conto delle nuove unita' geografico-culturali.

b) E' necessario intensificare lo scambio di notizie e di esperienze tra le singole Conferenze episcopali, favorendo la creazione di un apposito Segretariato, del quale facciano parte membri eletti dalle singole Conferenze nazionali.

Per quanto riguarda il continente europeo, l'interscambio di notizie ed esperienze dovrebbe riguardare, in particolare, i seguenti problemi: formazione, vita e ministero sacerdotali, attuazione degli organismi voluti dal Concilio, orientamenti intorno al rinnovamento pastorale, attivita' ecumenica, formazione dell'opinione pubblica, nuovi problemi suscitati dalle mutate situazioni e strutture sociali, economiche, politiche e culturali.

c) Per rendere manifesta e permanente la collaborazione tra le Conferenze episcopali, si propone che dal Segretariato sopra suggerito, venga pubblicata periodicamente una raccolta degli Atti piu' importanti delle singole Conferenze, da inviare a tutti i Vescovi.

7.- La Conferenza episcopale pugliese, infine, auspica che nel futuro Sinodo ci sia una rappresentanza sempre piu' adeguata delle Conferenze episcopali e che il Sinodo medesimo, cosi' come e' presentato nel n. 3 di p.23-5, abbia carattere permanente e goda di poteri anche deliberativi.

Cio', infatti, e' suggerito dal convincimento che il Sinodo, realizzando un "colloquio diretto tra il Papa e i Vescovi", rafforza il Primato nella sua universale responsabilita' pastorale e lo presenta pienamente inserito, con le sue proprie inconfondibili funzioni, nella dinamica della comunione gerarchica.

8.- Per quanto riguarda, in ultimo, la redazione dello Schema, la Conferenza episcopale pugliese formula le seguenti osservazioni:

a) Una presentazione piu' organica e sistematica, sia nell'insieme, che nelle singole parti, contribuirebbe alla intelligenza piu' immediata del testo e ad una valutazione piu' oggettiva del contenuto.

Valgano, fra gli altri, i seguenti esempi:

- alla p. 10 n. 3, l'idea fondamentale che l'azione collegiale dei Vescovi va espressa "cum et sub Supremo Pastore", viene illustrata con una serie di proposizioni non sempre adeguatamente connesse tra di loro.

- I principii di sussidiarieta' e di solidarieta' (p.18) meriterebbero una migliore e piu' approfondita trattazione.

- Nella *sectio secunda*, andrebbero meglio organizzate le varie proposte miranti a realizzare l'*arctior coniunctio* sia per quanto riguarda gli aspetti teologico-pastorali, sia per quanto riguarda gli aspetti meramente funzionali.

Sarebbe, anzi, necessario che tali aspetti siano sempre meglio precisati e approfonditi, per la connessione che hanno col problema centrale.

b) Nello Schema si notano frequenti ripetizioni, a danno della chiarezza, ma soprattutto della organicità.

Più volte, infatti, si parla del Sinodo (p.16 e p.23) e delle Conferenze episcopali (p.11 e pp.20-21), mentre sarebbe opportuno che, precisati all'inizio natura, finalità e modi di attuazione del Sinodo e delle Conferenze, si proceda poi con maggiore unità ed organicità.

CONFERENZA EPISCOPALE SALERNITANO - LUCANA

Relazione letta da Mons. Guerino Grimaldi, Vescovo Ausiliare di Salerno.

Il problema sottoposto alla riflessione dei Vescovi e' :

a) Come adeguare le strutture della Chiesa alla dottrina del Vaticano II e creare, a tutti i livelli, una piu' intima unione e una piu' operosa e responsabile collaborazione, perche' le idee illuminanti del Concilio e i germi di rinnovamento da esso immessi nel tessuto ecclesiale non siano mortificati;

b) Come assicurare anche l'unita' essenziale nella fede e nella pratica della vita cristiana, pur salvaguardando il pluralismo della riflessione teologica e le caratteristiche culturali e pastorali delle Chiese particolari.

Essendo questo fine prevalentemente pratico-pastorale, la discussione deve tendere alla ricerca di modi piu' validi, di forme piu' idonee e di mezzi piu' concreti per rendere piu' intima e fraterna la comunione e piu' operante l'affetto collegiale. Essa quindi non puo' disattendere la crisi di autorita', tra le piu' gravi della storia, che oggi agita la Chiesa e che, forse, e' all'origine dei movimenti di contestazione, di insoddisfazione e di irrequietezza che si avvertono in tante zone della cristianita'.

Sul principio e sull'esercizio dell'autorita', soprattutto di quella del Romano Pontefice, in tutte le sue espressioni, si attende dal Sinodo un rinnovato e concorde riconoscimento, una inequivocabile testimonianza, pur nella franca e libera discussione, per scoraggiare illusorie attese e atteggiamenti di insofferenza che stanno turbando, in maniera preoccupante, la disciplina della Chiesa.

Inoltre il fine pratico-pastorale, che si propone l'Assemblea del Sinodo, non puo' prescindere dai principi dottrinali del Concilio che, devono essere tenuti presenti nelle discussioni.

Occorre denunciare, responsabilmente, il pericolo costituito da atteggiamenti dottrinali, incautamente diffusi da riviste e da saggi divulgativi, non sempre debitamente documentati, che chiamano in causa la stessa suprema autorita' della Chiesa e diffondono, specialmente tra il giovane clero, disorientamento e disagio spirituale.

La dottrina del Concilio

1.- La Chiesa e' una realta' sociale soprannaturale, un popolo di fratelli, che partecipano in Cristo della stessa vita trinitaria. Lo Spirito Santo, Amore che unisce mutuamente il Padre e il Figlio, e' anche principio di unita' di tutta la Chiesa, Corpo mi-

stico di Cristo, con tutta la pluralità e diversità delle funzioni soprannaturali (carismatiche-essenziali e carismatiche-libere), che contribuiscono alla sua edificazione.

2.- La Chiesa, "popolo adunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo" (*Lumen Gentium*, 4) è stata costituita da Cristo, unico mediatore, quale comunità di fede, di speranza e di carità, organismo visibile e spirituale insieme, attraverso il quale Egli comunica agli uomini la vita trinitaria e rende sempre più intensa ed efficiente la comunione che unisce al Cristo e fra loro i battezzati.

3.- Nella Chiesa, perciò, tutti i membri partecipano, sia pure in grado essenzialmente diverso, della missione del Cristo e dei suoi poteri sacerdotali (profetico, sacerdotale, regale).

Nell'insieme delle sue strutture e dei suoi membri, la Chiesa ha una natura e un'efficacia sacramentale, che non può essere esercitata se non in comunione col Cristo e, attraverso di Lui, col Padre e lo Spirito Santo, e con tutti i propri fratelli.

4.- L'Unione al Cristo e ai fratelli è resa possibile ed efficacemente conservata ed incrementata in ogni Chiesa particolare unicamente per mezzo del Vescovo, il quale riceve direttamente da Cristo la pienezza dei poteri sacerdotali attraverso l'Ordinazione Episcopale, e la può esercitare debitamente solo nel Collegio Episcopale con a capo il successore di Pietro: "Uno è costituito membro del Collegio Episcopale in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col Capo del Collegio e con le membra" (*Lumen Gentium*, 29).

5.- Il successore di Pietro è il principio visibile e il fondamento dell'unità ontologica ed operativa del Collegio Episcopale e di tutte e singole le Chiese particolari.

La comunione esiste ed è operante per l'unione di tutto il Corpo Episcopale al Papa, che lo condiziona sul piano dell'essere e dell'agire, non dall'esterno, ma dall'interno, quale suo Capo.

Il Collegio Episcopale, infatti, per la sua natura, che non trova alcun riscontro nelle istituzioni umane, non esiste, né ha alcuna autorità senza il suo Capo; invece il Papa riceve la sua autorità da Cristo e non dal Collegio, né è condizionato nel suo agire dal Collegio, pur restando sempre il suo Capo e operando in esso al servizio della Chiesa universale.

6.- Possiamo, quindi, distinguere nell'unica comunione ecclesiale, che è fondata sulla piena inserzione al Cristo mediante il battesimo, la confermazione e l'Eucaristia (sacramenti di iniziazione comuni a tutti, anche se non ugualmente necessari) ed ha necessa-

riamente una struttura gerarchica per il sacramento dell'Ordine (sacerdozio ministeriale gradualmente partecipato da alcuni: diaconi, presbiteri, vescovi), diversi livelli:

a) comunione dei fedeli col proprio Vescovo e tra loro;

b) comunione dei diaconi e dei presbiteri col proprio Vescovo e fra loro nell'unico presbiterio;

c) comunione dei Vescovi col Papa e fra loro nel Collegio Episcopale,

Questa comunione unica a diversi livelli si realizza non soltanto in direzione ascendente (fedeli-Vescovi-Papa), ma anche in senso discensionale (Papa-Vescovi-fedeli) e secondo le dimensioni sia della Chiesa particolare che della Chiesa universale.

L'unita', assicurata invisibilmente dal Cristo glorioso operante attraverso il suo Spirito, e' realizzata sul piano visibile, che e' anch'esso soprannaturale, dal Papa e dai Vescovi con la cooperazione di tutti.

7.- Da questa vita di comunione nella Chiesa nessuno e nessuna struttura puo' essere isolata, distaccata: non il fedele, non il Vescovo, non il Papa.

Il Vescovo, quindi, non puo' venire isolato o messo in contrapposizione al suo clero e al suo popolo; ne' l'Episcopato essere staccato o contrapposto al Papa e alla Chiesa: sono tutti uno stesso corpo con diverse funzioni.

Posizioni e atteggiamenti contestatari.

Alla luce di questa dottrina del Concilio, l'Episcopato Salernitano-Lucano avverte il dovere pastorale di richiamare l'attenzione della Conferenza Episcopale Italiana sulla pericolosita' di atteggiamenti che si vanno sempre piu' diffondendo e che esigono una presa di posizione chiarificatrice da parte dei Vescovi. Si nota infatti che:

1.- La concezione della Chiesa come comunione e la collegialita' episcopale, chiaramente affermate dal Concilio, non hanno ancora permeato debitamente la prassi e la struttura della Chiesa. Sembra che il Papa e la Curia romana siano ancora considerati i soli responsabili del governo della Chiesa universale. La funzione della "collegialita' morale" e' ancora straordinaria e occasionale, mentre gioverebbe molto alla Chiesa che il Papa, anche senza chiamare l'Episcopato ad atti strettamente collegiali, ne intensificasse la consultazione attraverso le Conferenze Episcopali e conferisse al Sinodo, qualora lo ritenesse opportuno, ampi poteri decisionali.

L'attuale struttura del Sinodo, che prevede assemblee generali, straordinarie e speciali, non riesce troppo gradita a cominciare dai termini stessi usati per designare le assemblee.

2.- La Curia romana e' certamente un organo amministrativo indispensabile perche' il Papa possa esercitare la sua suprema ed universale funzione unificatrice e direttiva della Chiesa. In coerenza, pero', col suo fine di aiutare il Papa nel rendere sempre piu' salda la comunione ecclesiale, non dovrebbe mai bloccare la libera e responsabile azione dei Vescovi, ne' intralciare il cammino delle Chiese particolari con una eccessiva centralizzazione burocratica, o per una insufficiente conoscenza delle situazioni locali cosi' varie e difficilmente riducibili ad una unificazione livellatrice senza scapito della missione stessa della Chiesa.

3.- Il Sinodo e' espressione e frutto del Concilio, anche se non e' la continuazione. Sembra, pero', a molti che i fini generali o speciali e immediati ad esso assegnati dal Motu Proprio *Apostolica Sollicitudo* ne limitino troppo la utilita'.

4.- Un certo timore di mettersi in contrasto con la Curia favorisce in non pochi atteggiamenti di passivita', pigrizia ed evasione dei problemi, mentre altri, piu' coraggiosi, acquistano sempre piu' credito agendo in piena indipendenza.

5.- A livello sia della Santa Sede sia delle Conferenze Episcopali si denuncia un esercizio dei poteri gerarchici o paternalistico o eccessivamente autoritario e legalistico, che evita o soffoca il dialogo e non favorisce il senso di corresponsabilita' nella Chiesa.

Di qui il distacco deplorato tra Vescovo, clero e popolo; l'impossibilita' o la grande difficolta' di prospettare in alto le esigenze e le istanze del clero e del popolo; lo sfasamento tra norme giuridiche antiquate e vita in rapida evoluzione; la sfiducia e lo scontento che chiamano spesso in causa l'esercizio dell'autorita' anche della Santa Sede.

6.- Per evitare l'immobilismo dovuto all'inadeguatezza delle norme giuridiche alle esigenze della vita concreta e alla diversita' dei contesti culturali e sociologici, si ricorre con facilita' al fatto compiuto e si diffonde sempre piu' la convinzione che solo i capi delle Chiese particolari, che ne seguono con sofferita esperienza la vita, sono in grado di valutarne e risolverne debitamente i problemi.

7.- Rappresentando il Sinodo "moralmente" l'Episcopato, non si comprende perche' non possa ricevere dal Papa ampi poteri deliberativi, sempre che il Papa lo ritenga opportuno. Cio' non lederebbe affatto il Primato, perche' tale potere deliberativo proviene solo dal Papa e a Lui spetta sempre e unicamente accettare e ratificare le decisioni del Sinodo.

Fiduciosa attesa di indicazioni innovatrici dalle discussioni del Sinodo

Le indicazioni innovatrici contenute nello schema preparatorio della prossima Assem-

blea del Sinodo devono essere accolte con soddisfazione e in fiduciosa attesa che, durante le discussioni, siano avanzate proposte atte a rendere piu' operante la carita' collegiale. In particolare si attende:

a) che una piu' frequente consultazione e una piu' stretta intesa nel vincolo della carita' crei una piu' ricca lievitazione della comunione e renda piu' salda la fraternita', favorendo a tutti i livelli, una maggiore corresponsabilita' nella Chiesa;

b) che la strutturazione e la forma operativa del Sinodo, in unione col Sommo Pontefice, vengano ulteriormente perfezionate in modo da servire sempre meglio a illustrare "l'altissima posizione dell'Episcopato stesso nella Chiesa di Dio, non come Ente indipendente, ne' separato, ne' tantomeno antagonista riguardo al Sommo Pontificato di Pietro; ma con Lui e sotto di Lui cospirante al bene comune e al fine supremo della Chiesa medesima, cosi' che ne risulti rinvigorito, non indebolito il tessuto gerarchico; accresciuta, non rallentata la interiore collaborazione; aumentata, non affievolita l'efficacia apostolica; infiammata, non intiepidita la vicendevole carita'". (PAOLO VI, *discorso di chiusura della seconda sessione del Concilio*).

Solo cosi' non sara' delusa l'attesa che dalle discussioni del Sinodo "l'autorita' propria del successore di Pietro appaia riconosciuta e ratificata dall'insieme delle Conferenze Episcopali. La collegialita' non e' una macchina da guerra contro il Papato"(Card. J. DANIELOU in "L'Osservatore Romano", 11 Luglio 1969).

c) che una vitalizzazione delle strutture in esame, fatta in ispirito di comprensione e di carita', concorra ad immettere in esse contenuti piu' dinamici e piu' rispondenti alle attese e alle istanze del mondo moderno, determinando una piu' viva circolazione di idee e di esperienze ed evidenziando gli aspetti positivi di alcune iniziative pastorali, che trovano la loro giustificazione in determinati contesti socio-religiosi, mentre vengono distorti dalla stampa e da informazioni non controllate e suscitano sorpresa e stupore nel popolo di Dio:

d) che una chiara precisazione dei contenuti e dei limiti del principio della sussidiarieta', soprattutto nella sua connessione col principio della solidarieta' e nel suo equilibrato rapporto con essa, concorra a rinsaldare la pratica convinzione che l'unita' si costruisce non esasperando gli elementi diversi, ma riaffermando quelli comuni. Saranno cosi' conservate la eredita' del Concilio e l'esperienza della stretta e responsabile collaborazione di tutta la Chiesa col suo Capo e si favorira' un mutuo arricchimento nei rapporti con le Chiese particolari per cui risplendera' con l'unita' anche la varieta' delle esperienze pastorali.

Osservazioni sulle singole parti dello schema.

A queste osservazioni di carattere generale, la Conferenza Episcopale Salernitano-Lucana ritiene opportuno aggiungere alcune considerazioni sulle singole parti dello schema:

I^ - *Le forme piu' idonee per una piu' intima collaborazione tra le Conferenze Episcopali e il Sommo Pontefice.*

a) Pur riconoscendo le difficoltà insite in una piu' frequente consultazione dello Episcopato, si osserva che essa avverrebbe solamente in alcune circostanze annuali e potrebbe essere facilitata dai mezzi tecnici di cui oggi si dispone largamente e che dovrebbero essere ulteriormente e con piu' efficacia utilizzati al servizio della Chiesa e con la cooperazione anche di laici esperti.

Così verrebbe anche alleggerito il lavoro della burocrazia, che diventa pesante ed esasperante proprio per la sua lentezza e l'impreparazione dei soggetti.

b) La rappresentanza dei Vescovi nelle Congregazioni Romane giova al contatto e alla collaborazione diretta tra centro e periferia, ma riveste un carattere personale, non strettamente rappresentativo e delegato delle rispettive Conferenze Episcopali. Permane sempre il pericolo della curializzazione dei singoli e di un apporto di limitata collaborazione per l'impreparazione al lavoro curiale.

c) La consultazione desiderata, se rettamente intesa nella sua natura e nei suoi limiti, non incrina il Primato, perché non viola la libertà del Papa, che conserva sempre l'ultimo potere discrezionale sia nel chiedere il parere sia nel valutarlo, accoglierlo e seguirlo. Essendo egli a chiedere il parere, determina già col suo atto l'importanza e la urgenza degli argomenti sottoposti alla consultazione dell'Episcopato.

Se le Conferenze potessero in occasione del Sinodo sottoporre al Papa altre questioni non programmate nello schema preparatorio ed eventualmente iniziarne la discussione per prospettare eventuali soluzioni, non lederebbero la sua autorità, ma lo aiuterebbero in modo molto piu' concreto nella guida della Chiesa universale.

d) L'origine dell'autorità pontificia direttamente da Cristo e la sua piena indipendenza dal Collegio Episcopale nel suo esercizio sono fuori di ogni possibile discussione, ma non escludono, anzi richiedono un eventuale apporto di illuminazione e di consiglio da parte delle Conferenze, trattandosi di un potere divino che si esercita in maniera umana con la pura assistenza da parte dello Spirito Santo, e non per rivelazione.

D'altra parte, funzionando la Collegialità in due direzioni, le Conferenze non dovrebbero impegnarsi in dichiarazioni di un certo rilievo dottrinale e pratico senza preavvisare la Santa Sede. Pur negli adattamenti pastorali diversi, non ci dovrebbero essere divergenze o accenni di divergenze sulle questioni di fondo. Certe dichiarazioni episcopali sulla *Humanae vitae* hanno dato l'impressione di aver troppo stemperato il pensiero del Papa.

II^ - *Vincoli piu' stretti tra le Conferenze e la Curia Romana.*

a) La Curia è organo amministrativo del Papa nel governo della Chiesa universale, non può quindi diventare organo dei Vescovi. Sarebbe, però, auspicabile che le relazioni non si limitassero al campo burocratico, ma fossero espressione di vera fraternità sog

prannaturale. Si eviterebbero così, forse, tante critiche indirizzate da qualche tempo alla Curia Romana, che finiscono col gettare discredito nell'opinione pubblica sul governo centrale della Chiesa e toccare anche l'autorità della Santa Sede.

b) I Vescovi dei Dicasteri romani, qualora dovessero rappresentare le rispettive Conferenze, dovrebbero sempre precisare quando agiscono per mandato delle Conferenze o almeno ne riflettono la mente, e quando agiscono di propria iniziativa con propria responsabilità.

c) Le Conferenze Episcopali possono legittimamente richiedere alla Santa Sede informazioni e responsi su questioni di particolare rilievo dottrinale e pastorale, ed anche emettere delle proprie dichiarazioni. Dovrebbero, però, sempre avvertire la propria responsabilità morale verso le altre Chiese particolari e l'intera comunione ecclesiale. Di conseguenza, le dichiarazioni che potrebbero avere dei riflessi di una certa importanza fuori dell'ambito delle stesse Conferenze - cosa che oggi si verifica facilmente per la enorme disponibilità e incidenza dei mezzi di comunicazione sociale - devono essere preventivamente concordate con i Dicasteri romani, perché non sia scossa la disciplina della Chiesa e non si ingeneri disagio e inquietudine nelle altre Chiese particolari.

III^a- *Il Sinodo dei Vescovi, vincolo tra le Conferenze e la Santa Sede.*

a) La comunione e la solidarietà dei Vescovi e del Papa cammina su due direzioni: i Vescovi aiutano il Papa nel governo della Chiesa universale con i loro consigli e con i mezzi che spetta a Lui solo determinare; il Papa, fulcro e fondamento della collegialità episcopale e della comunione ecclesiale, aiuta i Vescovi ad attuare meglio il governo della loro Diocesi.

Il Papa, nel pieno esercizio della sua suprema autorità di Vicario di Cristo e non del Collegio Episcopale, stabilisce liberamente, secondo che il bene della Chiesa lo richiede, quando agire collegialmente o personalmente o direttamente; quando chiedere a singoli Vescovi, alle Conferenze Episcopali o al Sinodo dei Vescovi i loro pareri, e quando conferire, a suo giudizio inappellabile, il potere decisionale ai membri del Sinodo.

Non pare quindi che la richiesta di una più frequente convocazione del Sinodo in assemblea generale possa limitare o condizionare la libertà di azione del Papa, dal momento che è sempre Egli a stabilire i tempi della convocazione, le modalità di svolgimento e i temi da discutere.

In linea di massima, tale richiesta non contrasta con la dottrina della *Lumen Gentium*, n.22 e della *Nota explicativa praevia*, n. 3.

b) Né è contro il Primato la richiesta che sia concesso dal Papa al Sinodo il potere deliberativo in casi da determinarsi dallo stesso Sommo Pontefice. Va però ricordato che le decisioni prese dal Sinodo in tali casi avrebbero valore solo per l'approvazione del Papa, che potrebbe anche rifiutarla.

Certo, il Papa verrebbe a trovarsi in un grave disagio se dovesse, come è suo diritto e dovere, non accettare una deliberazione unanime del Sinodo e agire diversamente per il bene delle anime.

IV^- Unione piu' stretta tra le Conferenze Episcopali..

a) L'unione piu' intima operante e la maggiore collaborazione tra le Conferenze Episcopali devono essere considerate come la naturale conseguenza della solidarieta' e collegialita' episcopale. Infatti "in quanto membri del Collegio Episcopale e legittimi successori degli Apostoli, per istituzione e precetto di Cristo, (i vescovi) sono tenuti ad avere per tutta la Chiesa una sollecitudine che, sebbene essa non sia esercitata con atti di giurisdizione, sommamente contribuisce al bene della Chiesa universale". (*Lumen Gentium*, n. 23). D'altra parte solamente attraverso questa comunione di carita' e' possibile, a tutti i livelli, quello "scambio di pareri e di esperienze da cui sgorga una santa collaborazione per il bene comune delle Chiese" (*Christus Dominus*, 37).

b) La lettera apostolica *Ecclesiae Sanctae* ha precisato i mezzi e i modi piu' opportuni con i quali realizzare la collaborazione tra le Conferenze Episcopali (*Eccl. Sanctae* n. 41), mentre il Decreto *Christus Dominus*, n. 38, ha indicato la possibilita' di costituire, con l'approvazione della Santa Sede, se particolari circostanze lo richiedessero, Conferenze Episcopali interstatali ed esorta a favorire le relazioni tra le Conferenze di diverse Nazioni per rendere piu' estesa e feconda la collaborazione. Si possono cosi' raggiungere due scopi immediati e particolarmente urgenti: una larga partecipazione di esperienze pastorali e una pronta e documentata azione di contenimento e di difesa contro errori che si propagano con impressionante rapidita'. A tale scopo l'auspicato bollettino di notizie, gli incontri piu' frequenti dei Vescovi e lo scambio dei periti potrebbe essere di valido aiuto e mezzo di arricchimento della comunione nella carita'.

c) Una pastorale, la piu' armonizzata possibile, anche a livello continentale, sara' certamente piu' ricca e piu' incisiva e rendera' anche piu' facile il contatto con il governo centrale della Chiesa e la trasmissione tempestiva e sicura delle informazioni sui problemi delle Chiese particolari.

A questo lavoro di scambio informativo, oltre al Segretariato delle singole Conferenze, puo' essere di valido aiuto il Segretariato permanente del Sinodo costituito presso la Santa Sede, che si desidererebbe debitamente ampliato.

CONFERENZA EPISCOPALE SARDA

Relazione letta da Mons. Francesco Spanedda, Vescovo di Bosa.

Il documento sul tema proposto dal S. Padre Paolo VI il 23 dicembre 1968: "esame delle forme adatte ad assicurare una migliore cooperazione e piu' proficui contatti delle singole Conferenze episcopali con la Santa Sede e fra di esse" si pone chiaramente sulla linea del Vaticano II, che da un lato ha invitato a scrutare i segni dei tempi, tra i quali l'evento stesso del Concilio, visto come sollecitudine e cooperazione di tutti i Pastori per tutta la Chiesa; e dall'altro auspica la costituzione delle Conferenze episcopali, per il cui funzionamento anticipa delle norme. (Decreto *Christus Dominus*, c.III).

Lo schema si impegna su queste premesse e procede opportunamente con una introduzione dottrinale. Individua bene, in particolare, l'ambito essenziale del rapporto fra il Papa e i Vescovi: la fede, la comunione gerarchica e l'azione apostolica. Svolge poi con logica articolazione il discorso sui vari momenti della cooperazione.

E' merito dello schema anche l'aver introdotto il principio della personalizzazione dei rapporti (pp.22-23), principio metodologico che in questa materia svolge la sostanza e puo' condurre al superamento delle involuzioni burocratiche.

Degna di nota anche l'obiettività con cui vengono riferite istanze e riserve già presentate dalle Conferenze episcopali (pp.21 e 25).

Infine sono apprezzabili le indicazioni sui modi opportuni per coltivare e rendere feconde le relazioni fra le singole Conferenze.

Cio' detto, sembrano da esporre le seguenti osservazioni.

I - Su un presupposto fondamentale.

Si ha l'impressione che la sollecitudine, e l'azione comune per tutte le Chiese siano viste troppo esclusivisticamente nell'ambito Conferenze episcopali - Sede Apostolica. Mentre infatti nella premessa e' esattamente esposta la dottrina sull'attività collegiale dei Vescovi e vengono ricordate le istituzioni attraverso le quali si e' da secoli andata esplicando: Sinodi, Concili, Conferenze, queste ultime sembrano presentate come punto di arrivo, quasi riassumano e sostituiscano le precedenti istituzioni. (p.11). Ora questo non sembra coincidere con l'insegnamento del Vaticano II, il quale nel Decreto *Christus Dominus* auspica che "la veneranda istituzione dei Sinodi, Concili provinciali e plenari acquistino nuovo vigore per provvedere piu' adeguatamente e piu' efficacemente all'incremento della fede e alla tutela della disciplina nelle varie chiese secondo le mutate condizioni dei tempi" (n.36).

In particolare lo Schema proposto non appare esattamente collimante, pur citandolo, col Decreto *Christus Dominus*, quando dice che i deliberati delle Conferenze sono giuridicamente obbliganti "in iis quae ad normam statutorum ipsarum Conferentiarum, ab Apostolica Sede approbatorum, vim legis peculiaris pro territorio obtineant" (p. 20). Infatti secondo il testo conciliare tale forza obbligatoria, che limita l'autonomia dei singoli vescovi, sussiste soltanto nei casi in cui cio' sia contenuto nel diritto comune oppure cio' sia stabilito da una speciale prescrizione della Santa Sede" (N. 38,4) mentre nello Schema, secondo la formula sopra citata, sembrerebbe presumersi la possibilita' di un diritto particolare a supporto di facolta' abituali.

Un'amplificazione dei poteri giuridici delle Conferenze tenderebbe facilmente a diventare la regola effettiva e abituale delle singole diocesi, con una pratica vanificazione di quanto la Tradizione, riassunta dal Vaticano II, insegna circa la potesta' dei Vescovi residenziali. Ed e' da tener presente che una direzione collegiale delle chiese locali coinvolge necessariamente la direzione collegiale della Chiesa universale: quale la cellula, tale il tessuto. Certamente e' possibile una configurazione ortodossa di una tale prospettiva; ma e' almeno altrettanto possibile una forma di neoconciliarismo, perche' la necessita' di fatto, se non di diritto, di una collettivizzazione al vertice si risolvrebbe in una effettiva diminuzione del potere primaziale.

II - Sulla cooperazione fra le Conferenze Episcopali e la Santa Sede.

Nello schema vengono giustamente indicati come mezzo idoneo di una piu' stretta cooperazione il coordinamento, da attuarsi con lo scambio tempestivo di informazioni e documenti, e lo spirito di fiducia reciproca.

Molto pratica e valida e' anche la proposta che i Vescovi vengano interpellati nelle questioni piu' importanti, e corrispondano dal canto loro con la dovuta deferenza nei confronti delle decisioni del Sommo Pontefice, e col soprassedere a dichiarazioni circa tali questioni piu' importanti prima che la Santa Sede abbia espresso il giudizio (pp.21-22).

Inoltre e' da accettare senz'altro quanto lo schema inculca al n. 2 della sez. II circa i rapporti con la Curia Romana. Questa istituzione, non e' difficile riconoscerli, e' legittima e necessaria, ed e' ricca di tante benemerienze. Ma cio' non dispensa dal fare una sommissa osservazione; ed e' che sembra necessario evitare un'eccessiva burocratizzazione, specie quando si tratta dei "negotia Ecclesiae" piu' importanti, che possono formare oggetto di comune interesse fra il Papa e le Conferenze. Nella sua acuta sensibilita' per questo problema, il S. Padre Paolo VI ha iniziato la riforma della Curia, e a ragione, perche' come in ogni burocrazia, anche gli alti e necessari uffici della Curia, nonostante la buona volonta' e competenza delle persone che ne fanno parte, restano quasi per legge naturale vincolati a norme e procedure, che come la storia insegna, pur originate da valide esigenze, possono facilmente deteriorarsi col tempo e risultare inadeguate alle necessita' della Chiesa.

Per ovviare a questo non sono sufficienti le relazioni amichevoli raccomandate dallo Schema. Anche le pubbliche e private amministrazioni promuovono campagne in tal senso. Ma i rapporti fra il Papa e i Vescovi non sono rapporti professionali, da facilitare con la

cortesias: sono determinati dalla perfetta unita' a livello sacramentale. E il Papa e' segno di questa unita' non solo in quanto riassume la sacra potesta' del Collegio, ma anche in quanto esprime e suggerisce e comunica con la sua realta' umana e sovrumana la carita' fra i fratelli. Pertanto che il Papa sia non solo rappresentato, ma anche personalmente presente al massimo nell'incontro con le chiese locali, sembra il piu' espresso adempimento del divino mandato di confermare i fratelli e insieme il tramite piu' valido "arctioris coniunctionis", realizzando, come recita lo Schema a proposito del Sinodo Episcopale, quell'immediato colloquio fra il Sommo Pontefice e le Conferenze Episcopali "quod simul personale illud erit colloquium, a Romano Pontifice saepius in votis expressum, inter Caput universi Christi gregis et Ecclesias particulares" (p. 24).

A questo punto pare opportuna un'altra osservazione. Lo Schema al momento della sua redazione non ha potuto utilizzare le indicazioni contenute nel Motu Proprio "Sollicitudo omnium Ecclesiarum" emanato da Paolo VI il 23 giugno di quest'anno. Questo documento definisce piu' esattamente l'ufficio dei rappresentanti pontifici "in considerazione del ministero pastorale dei Vescovi". Tale ufficio viene configurato come una forma di presenza del Papa presso le chiese locali, mediante la quale egli "si inserisce nella vita stessa delle chiese". Di qui il Motu Proprio integrando quanto disposto dal Decreto *Christus Dominus* circa i rapporti con le Conferenze, stabilisce che il rappresentante pontificio intervenga, pur non come membro di diritto, alla seduta iniziale delle assemblee generali, sia informato e informi la Santa Sede sui lavori. Inoltre potra' partecipare agli altri atti della Conferenza sia su esplicito mandato della S. Sede sia, e questo e' per noi di particolare interesse, per invito dei Vescovi stessi.

Mentre si ricercano le forme di piu' stretti legami, e' auspicabile che ogni conferenza episcopale si avvalga della possibilita' di far partecipare ai suoi lavori con una presenza non soltanto simbolica il rappresentante personale del Capo della Chiesa. (E' ovvio che cio' ha particolare significato e importanza per l'Italia).

III- Sul Sinodo dei Vescovi

L'istituzione del Sinodo e' stata da parte del Sommo Pontefice un atto di alta sensibilita' per le istanze conciliari e allo stesso tempo un atto di fiducia nella Chiesa e nello Spirito che la regge, e di coraggio nei confronti di remore insorgenti dal passato e di non lievi difficolta' che si profilano nel futuro. In questo momento peraltro l'istituzione voluta dal Vaticano II sembra chiamata a rispondere piu' chiaramente alle esigenze che l'hanno determinata, in quanto apre la via a un'attivita' collegiale dei Vescovi, ai quali consente di manifestare ed esercitare in modo efficace la loro sollecitudine per la Chiesa universale.

Dissentiamo profondamente dalle tendenze di una collegialita' esasperata, che a nostro avviso si tradurrebbe in oligarchia (la piu' infelice forma di governo e la piu' impropria se praticata nella Chiesa) innovando radicalmente a livello primaziale ed episcopale, come sopra si e' detto.

Sembrano pero' fondate alcune istanze che lo Schema riferisce (Sez. 2, n.3). E prima

di tutto che il Sinodo possa avere in determinate circostanze e sugli argomenti e con le modalita' stabilite dal Sommo Pontefice carattere di assemblea deliberante. Senza di questo si ha difficoltà a situare il Sinodo su un piano diverso da quello del Collegio dei Cardinali. In realta' lo stesso S. Padre Paolo VI, che ha affrontato il problema nel recente discorso ai nuovi Cardinali, ha parlato di "organismi complementari", rimarcandone la diversita' di fondamento. Ma evidentemente questa diversita' non e' qui utilizzata, perche' la collegialita', come la sacramentalita', "fonda" l'unita' dei Vescovi col Papa, non la loro qualifica di consiglieri del Papa.

Altra ragione in favore del Sinodo come assemblea deliberante, coi limiti sopra accennati a giudizio del Sommo Pontefice, e' che per mezzo di esso si potrebbero decidere con la partecipazione attiva dell'episcopato questioni importanti della Chiesa, senza dover ricorrere a un Concilio ecumenico, che sarebbe di ben piu' difficile attuazione. Con cio' non si vuol dire che il Sinodo equivalga al Concilio e che possa in tutto sostituirlo, dato che soltanto l'assemblea conciliare e' quella che virifica nella sua pienezza lo esercizio della suprema autorita' del collegio episcopale.

A questo proposito, anzi, si pone la questione dell'ambito e del grado di rappresentativita' dei membri del Sinodo rispetto all'episcopato: come cioe' e fino a qual punto essi possono e debbono col loro voto rappresentare ed esprimere il pensiero dell'intero episcopato. Sembra chiaro che il concetto di rappresentativita' esiga che i membri del Sinodo siano eletti dalle singole conferenze.

Inoltre a nostro avviso e' auspicabile che i Padri sinodali abbiano la possibilita', a giudizio del Papa, di proporre questioni.

Tutto cio' comporta indubbiamente non lievi difficoltà, ma non possiamo nasconderci che il problema esiste (e' sempre esistito, ma oggi la crisi del concetto di autorita' gli da' nuova urgenza), e bisogna affrontarlo in vista di una soluzione soddisfacente.

In linea di principio la questione dei rapporti dell'episcopato con la Santa Sede ha avuto la sua soluzione di fondo con la dottrina sul Primato di giurisdizione del Papa, riaffermata dal Vaticano II unitamente all'enunciazione della dottrina sulla collegialita' episcopale. Il difficile sta nella equilibrata applicazione dei principi dottrinali in modo da conciliare l'esercizio dell'autorita' collegiale con quello della potesta' primaziale. Deve in ogni caso restar salva, in linea di diritto e di fatto, la liberta' del Sommo Pontefice nel decidere e nell'operare sia in forma personale che in forma collegiale, secondo cio' che a lui, a suo insindacabile giudizio, sembri necessario od opportuno. Su questo punto non si possono, non si debbono avere incertezze o titubanze, sotto pena di sovvertire la costituzione che per volonta' di Cristo e' essenziale alla Chiesa.

Di questo si dovra' tener conto quando si trattera' di dare una configurazione definitiva all'assemblea sinodale. A tal fine sembra necessario un processo di chiarificazione e di maturazione, che deve essere condotto nella luce della fede, in una visione superiore del mistero della Chiesa e della sua missione, che trascenda un'impostazione meramente umana del problema dei rapporti fra Episcopato e Santa Sede considerati semplicemente in chiave di tensione nella dialettica fra i diversi organismi a proposito dell'esercizio del potere.

E importa intanto che non si vincoli la Chiesa a istituzioni di struttura indefinita e che non si precostituiscano ipoteche sull'esercizio della potestà primaziale.

Il nostro voto è che le nuove o rinnovate istituzioni per una più stretta ed efficace cooperazione dei Vescovi col Sommo Pontefice escludendo ogni elemento deteriore di tatticismi e di compromessi, appaiano e siano un atto di obbedienza al Cristo nella proiezione attuale dei fondamenti da Lui stabiliti per sempre.

CONFERENZA EPISCOPALE SICILIANA

Relazione letta da Mons. Giuseppe Petralia, Vescovo di Agrigento.

I. - La parte prima, contenente l' "introduzione dottrinale", illumina sufficientemente i rapporti tra Primato e Collegialita', Chiesa universale e Chiese locali. Si desidera tuttavia un approfondimento teologico di tali rapporti, particolarmente per quanto riguarda il Primato e l' infallibilita' personale del Sommo Pontefice.

II. - Di particolare importanza e' la seconda parte, in cui sono contenuti dei suggerimenti per una piu' stretta ed effettiva unione tra le Conferenze Episcopali e la Sede Apostolica.

La Conferenza Episcopale Siciliana sottolinea i seguenti punti:

a) Il Sommo Pontefice potrebbe opportunamente inviare, per parere, a tutte le Conferenze Episcopali, o a quelle interessate, documenti, dichiarazioni, le stesse Encicliche... che riguardino la Chiesa universale e le Chiese Particolari. In tal modo il Pastore supremo potra' conoscere il pensiero delle varie Conferenze e rendere i Vescovi partecipi del governo della Chiesa, salva restando la sua liberta' di decisione.

b) A loro volta le Conferenze Episcopali, pur mirando al bene delle loro Chiese locali, devono sentirsi corresponsabili di tutta la Chiesa. Sarebbe quindi opportuno che le loro piu' importanti decisioni fossero previamente comunicate al Sommo Pontefice per averne quella guida e quel consiglio che possono venire dalla piu' vasta conoscenza e dal carisma proprio del Successore di Pietro. Così le Chiese locali avrebbero nel Primato garanzia e impulso all' unita'.

c) Non prive di difficolta' sembrano le relazioni tra le Conferenze Episcopali e i Dicasteri della Curia Romana. Tuttavia la necessaria vicendevole fiducia puo' essere conseguita con i seguenti mezzi:

- demandando l'esame e la soluzione di molte questioni alle Conferenze Episcopali, salvo restando il compito di una discreta e paterna vigilanza da parte della Santa Sede;
- rendendo piu' agile la corrispondenza e lo svolgimento delle pratiche tra i Vescovi e la Curia;
- aumentando e agevolando lo scambio di informazioni tra Conferenze Episcopali e Dicasteri;
- facendo eventualmente intervenire i Presidenti delle Conferenze alle riunioni dei responsabili dei Dicasteri;
- perseverando nella universalizzazione della Curia Romana;

- promovendo nelle Congregazioni Romane un maggiore impegno a considerarsi organi di servizio al Sommo Pontefice e al Collegio Episcopale.

d) Il Sinodo sembra il mezzo migliore per una efficace collaborazione tra la Santa Sede e le Conferenze Episcopali; perciò sarebbe opportuno che fosse convocato più frequentemente in assemblea ordinaria.

Il Sinodo abbia potere consultivo. Ciò tuttavia non implica che il Sommo Pontefice non debba tener conto delle proposte presentate.

Tutto quanto costituisce argomento del Sinodo dei Vescovi sia previamente comunicato alle Conferenze Episcopali e da queste ai singoli Vescovi, i quali potranno dare con il loro parere un utile contributo

III. - La terza parte, che tratta dei mezzi per raggiungere una più stretta unione tra le stesse Conferenze Episcopali, contiene delle utili proposte, che la Conferenza dei Vescovi Siciliani condivide

* * *

La Conferenza Episcopale Siciliana ritiene molto importante che si consideri il problema di fondo, che è l'accordo tra la "centralità" del governo della Chiesa e la "decentralizzazione", l'una e l'altra necessarie: poiché se la prima è fattore di unità e garanzia di sicurezza, la seconda è fonte di vitalità e di giusta autonomia.

Per la soluzione di questo problema si propone:

a) di dare maggiore possibilità di decisione alle Conferenze territoriali, sia regionali, sia nazionali, sia continentali, affinché la loro autorità sia reale. In ogni modo bisognerà salvaguardare la possibilità di appello da parte degli interessati alla Santa Sede e al Sommo Pontefice;

b) di stabilire i compiti specifici delle Conferenze. Devono essere loro sottratte le questioni di Fede e di Morale, sulle quali, però dovrebbero avere almeno potere consultivo, giammai deliberativo

È opportuno, infatti, ricordare che Gesù ha voluto dare alla sua Chiesa un fondamento unico nel suo genere: Pietro e i suoi Successori.

Si affermi e si attui la corresponsabilità orizzontale dei Vescovi nel governo della Chiesa, ma non si dimentichi di sottolineare, in spirito di autentica fede, la linea verticale che fa capo a Pietro

Vogliamo tutti un intelligente ricorso ai sani strumenti umani e sociali; ma riaffermiamo che, al di là delle necessarie consultazioni e delle autonomie più o meno "guidate", l'unità e la cattolicità della Chiesa si realizzano nell'unione affettiva ed effettiva con Pietro

